CCVII.

1ª TORNATA DI LUNEDÌ 27 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **GIRARDI**.

INDICE.

Disegni di legge:
Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (*Seguito e fine della discussione*) *Pag.* 9139
CALLAINI 9150
CASTELLINO 9154-56
CICCOTTI 9150
CHIMIENTI 9159
DI SALUZZO, *relatore* 9143
9157-59-60-65-67-69-70-71-72-73-74
FERRARIS CARLO 9168
LIBERTINI GESUALDO 9157
MARAZZI 9149-60
MASI TULLO 9152-58-60-66
NEGRI DE SALVI 9168
PADULLI 9161
PAIS-SERRA, *presidente della Commissione* 9171
SPINGARDI, *ministro* 9139-49-50-52-53
9156-57-58-60-61-63-64-67-68-69-70-71-72-73
TEDESCO, *ministro* 9168
TRAPANESE 9151-61
Provvedimenti per i personali civili e tecnici di artiglieria e genio (*Discussione*) . . . 9175
ABBIATE 9175
DI SALUZZO 9176
PAIS-SERRA, *della Giunta generale del bilancio* 9176
SPINGARDI, *ministro* 9175-76-78

La seduta comincia alle 9.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Consentitemi, onorevoli deputati, che io mi astenga dall'intrattenervi a lungo sulla discussione generale del disegno di legge che vi sta dinanzi.

Mi ero proposto di prospettarvi come in un quadro generale sintetico tutte le esigenze varie di un ordinamento militare quale si conviene all'esercito italiano, e di intrattenervi quindi sulle modalità varie da me adottate per l'attuazione di questo quadro generale; ma ciò mi avrebbe, naturalmente, portato ad una discussione lunga, quale il tempo disponibile non ci consente. Rinuncio quindi, e, non vi nascondo, con un certo rincrescimento, a farvi un discorso che dia un'idea completa di questa importante materia, e rinunciandovi rivolgo analoga preghiera agli oratori che vorranno ancora prendere la parola in argomento.

D'altra parte, come è stato già rilevato, la perspicua relazione dell'onorevole Di Saluzzo, relatore della Commissione, la quale esaminò questo disegno di legge, è tale da dispensarmi dal parlare a lungo.

Egli vi ha portato tutta la sua grande competenza, non solo, ma anche tutto il grande amore che ha conservato per l'esercito, del quale fu uno dei più distinti ufficiali.

Risponderò quindi brevemente, ma spero esaurientemente, ai vari oratori, valendomi quasi di pure e semplici dichiarazioni, e riservandomi, ove occorra, di illustrare maggiormente le questioni varie nella discussione degli articoli.

Ringrazio l'onorevole Marazzi, per il consentimento dato alle mie riforme al disegno di legge, senza però seguirlo in tutti i

postulati del suo credo, in molti dei quali del resto pienamente convengo.

Ritengo anch'io che si possa e si debba entro certi limiti economizzare sulla parte burocratica e amministrativa dell'esercito, tutto a benefizio della parte combattente, e a questo scopo tende appunto il disegno di legge ieri sottoposto al vostro esame e che vi compiaceste di approvare. Concordo altresì nella trasformazione dei distretti militari in semplici organi di reclutamento; ma non posso convenire con l'onorevole Marazzi quando vorrebbe che di questi organi di reclutamento io costituissi altrettanti nuclei per l'esercito permanente.

Con lo stesso criterio col quale mi sono indotto alla trasformazione dei distretti, avevo accettato la proposta della Commissione d'inchiesta relativa alla abolizione delle Direzioni d'artiglieria. Un più maturo esame della questione, allorchè si trattò di tradurre in atto questa abolizione, mi ha però fatto accedere in parte all'idea manifestata dalla vostra Commissione, di conservare cioè le Direzioni di artiglieria, ma solo come organo di gestione di materiali dell'arma, non come organo di studio, inquantochè trovo naturale che lo studio di tutte le importanti questioni relative al tiro preparato e all'organizzazione dei servizi di una piazza forte debba passare al reggimento da fortezza, che in caso di guerra deve provvedere al presidio o alla difesa della piazza stessa.

Infine l'onorevole Marazzi ha lasciato intendere che con le disposizioni del disegno di legge non si provvedesse in modo equo a tutte le armi, e che tra queste la fanteria non fosse la meglio trattata.

Veramente egli non ha detto ciò in termini precisi, ma tutto il suo discorso sulla fanteria, sulla sua azione in guerra, sugli effetti del fuoco di fucileria sul campo di battaglia, porta naturalmente a tale conclusione.

Reputo superflua una affermazione sulla importanza capitale, preponderante che anch'io attribuisco a quest'arma, della quale mi interessa e mi preoccupa, come questo stesso disegno di legge dimostra. Se l'onorevole Marazzi vorrà esaminarlo sotto il punto di vista della carriera, rileverà che si aumentano settantaquattro ufficiali superiori e centosettanta capitani di fanteria, che per le promozioni a tenente colonnello e a colonnello la fanteria è e rimarrà innanzi alle altre armi, che per la promozione a maggiore si trova in condizioni pressochè eguali alla artiglieria e per la promozione a capitano procede di pari passo alla cavalleria, rimanendo indietro di circa un anno all'artiglieria ed al genio.

Gravi sperequazioni di carriera dunque non vi sono, nè sarebbe assolutamente consigliabile di istaurare da noi il ruolo unico per tutte le armi, poichè le veci di grado che ne conseguono non sono in armonia colle nostre abitudini e potrebbero essere causa di gravi inconvenienti.

Per quanto ha tratto all'ordinamento, mi basta citare l'istituzione di novantasei nuclei di milizia mobile con quadri pressochè corrispondenti a quelli di battaglione; il recente ordinamento degli alpini e dei bersaglieri, l'adozione delle sezioni di mitragliatrici in gran parte già costituite.

L'onorevole Marazzi ha trattato anche un argomento di importanza grande e soprattutto assai delicato, quello dello stato maggiore dell'esercito. È questione molto controversa: corpo o servizio di stato maggiore?

Non vi nascondo che sono molto titubante nel discorrerne, ma è pure necessario che vi dica il mio pensiero seppure esso non vi è già espresso dal non aver io emendato in questo punto il disegno di legge presentato dal mio predecessore.

Ed anzitutto una doverosa premessa. Ho appartenuto per più di venti anni al corpo di stato maggiore e so il lavoro immane che vi si compie da una accolta di ufficiali per ogni riguardo distintissimi, col più elevato sentimento del dovere, con abnegazione, con ammirevole spirito di sacrificio, modestamente ma utilmente sempre.

In uno sciagurato periodo di depressione morale del nostro esercito, provocato e sostenuto per fini che non occorre ricordare, una malsana corrente artificiale di opposizione sistematica, quasi direi di antipatia si è venuta man mano determinando contro il corpo di stato maggiore, il quale ha fatto sempre in pace ed in guerra brillantemente il suo dovere. Di qui sorse e germinò l'idea della sua soppressione a somiglianza di quanto aveva fatto la vicina repubblica francese, idea che fu tradotta in atto dal mio predecessore senatore Casana proponendo l'abolizione del corpo di stato maggiore e sostituendovi il servizio di stato maggiore.

Ma la riforma, ben lo ha detto l'onorevole relatore della Commissione, è più di forma che di sostanza. Di fatto il corpo di stato maggiore già aveva cessato di esistere

come tale fino dal 1896, quando con la legge Ricotti, gli ufficiali del corpo di stato maggiore cessarono di fare ruolo a parte, conservando la loro iscrizione sul ruolo dell'arma di provenienza.

Fin da allora il corpo di stato maggiore fu aperto a tutte le armi, a tutti gli ufficiali distinti che si cimentassero nelle prove stabilite per l'ammissione ad esso, e i vantaggi veramente sensibili di carriera dapprima consentiti agli ufficiali di questo corpo (causa forse questa non ultima di quella corrente meno simpatica che il corpo si attirò) furono man mano ridotti cosicchè oggi il diminuirle non sarebbe assolutamente possibile.

Oggi si sopprime un nome, ma il fatto permane, perchè le funzioni del corpo si impongono, sono essenziali per la esplicazione del comando. Si sopprime una splendida tradizione, che però non vi è dubbio sarà continuata dagli ufficiali in servizio di stato maggiore se a questa riforma la Camera crederà di addivenire. E siccome un distintivo sarà pur sempre necessario per riconoscere questi ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, anche la questione di uniforme perde della sua importanza e ciò specialmente dopo l'adozione della uniforme di campagna grigio-verde colla quale risaltano assai poco le differenze tra le varie armi e i vari corpi.

In tale condizione di cose parrebbe inutile quella proposta, contro la quale del resto si sono unanimi pronunziati (ed è bene che la Camera lo sappia) il capo dello stato maggiore dell'esercito e il Consiglio dell'esercito costituito, come la Camera sa, delle più alte autorità militari, cioè dei comandanti dei corpi d'armata in guerra.

Ma d'altra parte io ho presenti, ed hanno certamente grande valore, le considerazioni svolte ieri dall'onorevole vostro collega generale Marazzi, confortate ancora dal parere dell'onorevole Montù. Ho presenti quelle considerazioni, le quali furono appunto quelle che hanno indotto il mio predecessore onorevole Casana, a proporre l'abolizione del corpo di stato maggiore, sostituendovi il servizio di stato maggiore, ed hanno indotto me a consentire...

PADULLI. Ha fatto male!

SPINGARDI, *ministro della guerra* ... a mantenere puramente e semplicemente la proposta del mio predecessore, col fermo convincimento che il servizio di stato maggiore, qualora adottato, non recherà alcun nocumento all'andamento del servizio, perchè, se tale convincimento non avessi avuto, non io, certamente, quella proposta avrei accolta.

La questione, ripeto, è di forma e non di sostanza.

Questo l'essenziale, la Camera sovrana decida; io dirò con Dante:

Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba.

Ed ora poche parole all'onorevole Montù anch'egli assente.

L'onorevole Montù ha spezzata una lancia in favore della batteria su quattro pezzi ed a lui si è associato anche l'onorevole Carboni.

Io ho già avuto occasione di esprimere il mio convincimento circa il rendimento maggiore che un numero di pezzi può dare se ripartito in batterie di quattro anzichè di sei.

Ma bisogna bene intenderci a questo riguardo.

Non possiamo scendere al di sotto delle attuali proporzioni di artiglieria, senza diminuire l'efficienza delle nostre grandi unità. Ed allora per avere la batteria su quattro pezzi, bisognerebbe imitare la Francia, aumentando senz'altro le batterie del cinquanta per cento, ossia, siccome noi abbiamo 190 batterie, dovremo aumentarle di un centinaio. Nè si può dire che potremo con ciò ridurne sensibilmente l'organico di pace, perchè questo è determinato dall'esigenze della istruzione e dalla preparazione alla guerra.

Si pensi allora all'aumento di cavalli, di forza bilanciata che occorrerebbe, e sopra tutto poi agli ufficiali, ai capitani che sarebbe necessario di aggiungere all'organico portato dal progetto attuale. Si pensi che non basterebbero dai dieci ai dodici milioni di sola spesa ordinaria; e si comprenderà la necessità di soprassedere, nella quale credo di avere consenziente anche l'onorevole Ciccotti.

Siamo già in imbarazzo per trovare gli ufficiali che occorrono con l'ordinamento ora in discussione: come potremmo avere i 300 di più che richiederebbero le nuove batterie? E lasciamo da parte l'economia dei cavalli in caso di guerra. Questo sarebbe sempre lo stesso per un dato numero di pezzi, sia per le batterie di quattro pezzi che di sei, con un aumento però per il maggior numero di servizi di batteria.

L'onorevole Montù ha parlato anche degli ufficiali del Genio, sostenendo la necessità di corrispondere loro un assegno speciale

in vista del gravoso servizio tecnico che ad essi compete.

Agli ufficiali del Genio è consentito dal presente disegno di legge un organico singolarmente favorevole nei riguardi della carriera e in quanto al trattamento economico io mi riservo di farne concrete proposte, le quali non trovano in questa legge sede opportuna.

L'onorevole Montù ha accennato ancora ad alcune questioni relative ai carabinieri, e cioè allo sdoppiamento di talune legioni, e alla riduzione dei limiti di età degli ufficiali, per pareggiarli, come prima erano, a quelli delle altre armi combattenti.

Su questo argomento disse già un'alta parola il presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento, ed alle sue parole non posso che riferirmi. Per parte mia ricordo che io stesso ho, come comandante generale dei carabinieri, fatte formali proposte per lo sdoppiamento di talune legioni, per la creazione di taluni battaglioni autonomi di carabinieri, da impiegare specialmente nel servizio d'ordine pubblico, e naturalmente come ministro non posso non assicurare il maggiore appoggio a queste proposte (*Benissimo!*) ed esprimere la fiducia e la speranza che possano prossimamente essere tradotte in atto.

L'onorevole Carboni, ha pure trattato la questione delle batterie su sei o su quattro pezzi, e non vi nascondo che mi ha sorpreso la competenza con la quale egli, avvocato, credo, ne ha discusso qui. (*Commenti*). Ad ogni modo non posso dare all'onorevole Carboni, risposta diversa da quella che ho dato testè all'onorevole Montù.

Egli mi domanda anche se abbiamo i necessari ufficiali di artiglieria per le unità di milizia territoriale e se questi ufficiali dieno affidamento di disimpegnare bene il loro compito. Rispondo che i quadri di queste unità esistono e la loro istruzione è curata in quanto lo consentono le altre maggiori esigenze dell'esercito. Terrò ad ogni modo nel maggior conto le sue raccomandazioni. Noto d'altra parte che l'aumento delle compagnie da fortezza, portato da questo nuovo ordinamento, farà sentire meno vivo il bisogno delle unità di milizia territoriale di artiglieria.

L'onorevole Callaini, toccando una questione non direttamente attinente alla legge che si discute, lamenta le limitate indennità concesse agli ufficiali medici comandati ai Consigli di leva fuori di residenza. Riconosco che tali indennità non sono laute, ma sono eguali a quelle corrisposte nelle stesse circostanze a tutti gli altri ufficiali in trasferta, cioè indennità di prima categoria per i primi quindici giorni, indennità di seconda categoria per i giorni successivi.

Il Ministero poi può autorizzare in circostanze eccezionali la continuazione di queste indennità anche oltre il periodo ora dato, e di questa facoltà ha usato per il passato e continuerà ad usare tutte le volte che speciali esigenze di luogo e di tempo possano consigliarlo.

L'onorevole Callaini ha inoltre accennato a miglioramenti di carriera per gli ufficiali medici. A questi si è già provveduto efficacemente con le modificate tabelle organiche della presente legge.

Egli ha alluso infine a semplificazioni contabili che occorre portare in tutto il complesso organismo della nostra Amministrazione centrale e dell'Amministrazione dei Corpi.

Ma l'onorevole Callaini ha dimenticato che con la legge appunto ieri discussa abbiamo già dato piena attuazione al suo concetto.

Ed ora all'onorevole Ciccotti. La tesi sostenuta dall'onorevole Ciccotti è la stessa che egli per coerenza politica ha brillantemente svolto l'altro ieri a riguardo dei dirigibili.

Egli si è ancora una volta affermato avversario implacabile delle spese militari, che turbano, egli dice, lo sviluppo economico del paese.

A questa tesi fu già altra volta efficacemente risposto: ha risposto il paese con nobile slancio, il paese che vuole la patria grande e per ciò forte, ha risposto il Parlamento, ha risposto il Governo col chiedere ed ottenere nuovi fondi per le spese straordinarie dell'esercito.

E noti l'onorevole Ciccotti che questo è titolo di lode della finanza nostra, del tesoro italiano, il quale ha potuto corrispondere alla necessità della difesa nazionale con le proprie ordinarie risorse, senza ricorrere a prestiti, senza turbare il pareggio e senza lesinare i mezzi indispensabili alle altre necessità della Patria.

Lasciando la tesi generale sostenuta a guisa di premessa, l'onorevole Ciccotti è sceso ad esaminare più partitamente taluni lati della legge che si discute. E lo ha fatto spigolando nella relazione dell'onorevole Di Saluzzo, della quale ci ha letto numerosi brani.

Lascio all'onorevole Di Saluzzo di rispon-

dere partitamente con la sua competenza alle singole osservazioni dell'onorevole Ciccotti. Io mi limito a rilevare soltanto una affermazione: che, cioè, la spesa prevista da questo disegno di legge sia inferiore alle esigenze che man mano si verranno manifestando per la sua piena attuazione.

Egli accennò alle spese maggiori che occorreranno per gli accasermamenti, per i cavalli, per il gran numero di ufficiali (e ne ha fatto anche il calcolo) che si creano con questa nuova legge di ordinamento. Ma tali calcoli dovrebbero esser rifatti.

L'onorevole Ciccotti ha dimenticato che ad una parte ragguardevole di queste spese si provvede coi mezzi forniti da leggi precedentemente votate. Così dicasi, per esempio, di tutta la parte che riguarda l'accasermamento delle unità organiche: spesa compresa nella legge dei 125 milioni approvata l'anno scorso.

Egli ha accennato e giustamente accennato (si vede che le informazioni sue sono esatte), alle spese che sono occorse, o che stanno per occorrere, per la costruzione delle caserme dei cinque nuovi reggimenti di cavalleria nel Veneto.

Effettivamente non importeranno meno di 10 milioni, ma sono 10 milioni già stanziati nelle spese straordinarie per la guerra.

Così dicasi per i cavalli: nei fondi stanziati nella legge del 1909 figurano tre milioni per acquisto di cavalli, per portare tanto le batterie a 60 cavalli, quanto gli squadroni a 150 cavalli.

Infine per gli ufficiali egli ha dimenticato che a costituire il numero riconosciuto necessario, concorrono gli ufficiali di complemento con una proporzione che può giungere ad un quarto degli ufficiali subalterni.

Ora è noto come questi ufficiali di complemento costino assai meno degli ufficiali in attività di servizio, sia per il fatto che hanno indennità speciali diverse dagli stipendi di quelli, sia per il fatto che non rimangono in servizio che per determinati mesi dell'anno, sia infine perchè, ove trattisi di ufficiali di arma a cavallo, questi ufficiali di complemento montano cavalli di truppa già compresi in bilancio. Posso dunque assicurare l'onorevole Ciccotti che le somme previste sono sufficienti a far fronte alle spese create dalla presente legge. Che se per avventura (perchè in questo mondo nessuno è infallibile) qualche maggiore spesa potesse derivarne, stia sicuro l'onorevole Ciccotti che l'amministrazione militare ha mezzo di farvi fronte con le economie già iniziate dall'Amministrazione stessa.

Mi pare così di avere risposto molto succintamente, ma spero chiaramente, a quanti hanno preso la parola.

I critici di questo disegno di legge, secondo loro personali tendenze, si son divisi in due parti: alcuni hanno osservato che esso non deve considerarsi se non come un primo passo verso più ampie riforme; altri hanno espresso il timore che possa essere sproporzionato alla nostra potenzialità economica, alla nostra necessità militare.

Ma questo disegno di legge, nella sua essenziale caratteristica di riforma organica, mentre deve conservare carattere di stabilità ai nostri ordinamenti militari, non deve far rinunziare a quella perfettibilità che nei limiti delle nostre risorse, dobbiamo sempre ricercare nell'ordinamento del nostro esercito. (*Approvazioni*).

La Camera può essere sicura che, confortandolo col suo favorevole suffragio, darà modo al nostro esercito di portarsi ad un grado di efficienza, che risponda alle assolute ed imprescindibili esigenze della vita nazionale. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Pongo a partito la chiusura.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI SALUZZO, *relatore*. Aderendo all'invito del ministro, sarò brevissimo. Anzitutto, mi preme di ringraziarlo per le cortesi sue parole di elogio a mio riguardo, ed entro subito in argomento.

Non sarà inutile il breve corollario che m'accingo a fare alla discussione testè svoltasi: troppo alto è l'argomento che stiamo trattando, perchè non si debba da questo banco insistere, sia pure brevemente, sulle ragioni per cui la Commissione è addivenuta, in parte, all'accettazione ed, in parte, alla modificazione del disegno ministeriale.

Siamo in tema d'ordinamento dell'esercito; e non c'è bisogno d'avvertire come questo ordinamento che si sta discutendo fu preceduto da numerose leggi consimili. Ciò potrebbe far credere ad una instabilità dei nostri ordinamenti; ma, nella relazione, io mi sono sforzato di dimostrare come la

stabilità assoluta negli ordinamenti militari non si possa ottenere.

Napoleone I diceva che la tattica deve cambiare ogni dieci anni. Orbene anche l'organica, che è funzione della tattica, va soggetta a periodiche modificazioni alle quali poi concorrono altre cause estrinseche; quali, ad esempio, il movimento economico, politico e sociale delle varie nazioni; quali i progressi della scienza, che impongono la loro applicazione all'arte militare. Ne abbiamo avuto un esempio molto recente, in questi giorni, colla discussione del disegno di legge per i dirigibili militari.

L'importante è che le modificazioni avvengano per processo evolutivo, e non per processo rivoluzionario, e che sopratutto non si avverino ritorni all'antico, dirò così, per pentimento.

Ora, se diamo uno sguardo rapido alla storia del nostro esercito, abbiamo di che confortarci: poichè ci è dato constatare che vi fu nei nostri ordinamenti un *esprit de suite*, uno sviluppo continuo; e ritorni all'antico, per pentimento, non ve ne furono se non pochi e localizzati in qualche organismo: ad esempio, nell'artiglieria, come si può rilevare dall'apposito allegato alla relazione della Commissione.

Se la Camera mi consente di dare un rapidissimo sguardo alla storia del nostro esercito, la verità di questa mia asserzione apparirà evidente.

Lasciamo da parte quello che fu il riordinamento dell'antico esercito piemontese, nell'operoso periodo che partendo dal 1849 precedette la memoranda campagna del 1859, nella quale lo stesso Napoleone III ebbe a stupire della compiutezza dei servizi, riscontrata nell'esercito nostro. Dal 1859 al 1861, l'esercito piemontese s'ingrandì, prima pel conglobamento delle truppe della Lombardia, degli antichi ducati, delle legazioni e della Toscana, e finalmente con quello delle truppe dell'antico regno napolitano. E fu così effettivamente costituito il primo esercito italiano.

La storia dei successivi ingrandimenti che ne assicurarono la costituzione è data dagli stessi nomi delle brigate di fanteria e di cavalleria che tuttora lo compongono. Tutti sanno come il nostro esercito si sia presentato nella guerra del 1866 diversamente formato da quello che era nel 1859. Nel 1859 era ordinato in divisioni, nel 1866 in corpi d'armata. Le vicende di quella campagna sono note ed io non starò qui a ricordarle.

Esse portarono nel 1867 ad un regresso, il solo che dobbiamo constatare nella storia dei nostri ordinamenti militari. Vi fu nel 1867 una riduzione di organici; vi fu il famoso articolo terzo, per cui molti ufficiali furono messi fuori servizio; ed il Governo si astenne perfino in quell'anno dal chiamare la classe di leva che fu poi chiamata insieme ad un'altra classe, in un anno successivo.

Ma il vero passo decisivo in avanti fu fatto nel 1873. Esso fu suggerito dal bisogno di meglio organizzare e di sempre più italianizzare l'esercito: si passò cioè, dall'impronta piemontese all'impronta italiana. Il merito di questo passaggio è dovuto al generale Ricotti, il quale facendo tesoro anche degli insegnamenti tecnici della guerra franco-prussiana, fece adottare dei provvedimenti nel 1870-71 e concretò poi nella legge del 1873 l'ordinamento base del nostro esercito, sopra una forza di ottanta reggimenti di fanteria e di dieci reggimenti bersaglieri; colla stessa legge si crearono gli alpini, si istituì la milizia mobile, si ebbero venti reggimenti di cavalleria, si ordinò l'artiglieria ed infine si costituì un esercito permanente che si poteva mobilizzare su dieci corpi d'armata su due divisioni. Fino da allora però le ristrettezze finanziarie imposero qualche ripiego, come la sospensione della chiamata della seconda categoria ed i congedi anticipati, ma nel complesso l'esercito era stabilmente organizzato con impronta veramente italiana nel 1873.

Il generale Ricotti, come tutti sanno, rimase in carica fino al 1876. Nel successivo decennio 1876-86 l'opera dell'Amministrazione della guerra fu continuamente di sviluppo e di perfezionamento del sistema iniziato dal Ricotti. Ed è realmente da notarsi con un senso di soddisfazione come in quel decennio sia cambiato sette volte il ministro della guerra, ma l'indirizzo sia rimasto costante, e ciò torna ad onore dei ministri della guerra che si succedettero al banco del Governo.

Nel 1877 il generale Mezzacapo, per accostare sempre più l'ordinamento di pace a quello di guerra, istituì i corpi d'armata in tempo di pace. Prima v'erano i comandi generali ed erano sette; il Mezzacapo stabilì dieci comandi di corpo d'armata con venti divisioni.

Quest'ordinamento del Mezzacapo costituiva un progresso di fronte agli ordinamenti precedenti, ma dieci corpi d'armata non tardarono ad apparire insufficienti ri-

spetto alla nostra popolazione, la quale era di trenta milioni circa: gli altri eserciti erano costituiti sulla base di un corpo d'armata ogni due milioni di abitanti, quindi l'Italia con trenta milioni di abitanti, avrebbe dovuto avere un esercito costituito su quattordici o quindici corpi d'armata.

Fu in base a questa considerazione che il generale Ferrero, nel 1882, addivenne alla costituzione di due nuovi corpi d'armata, e l'esercito risultò così costituito di dodici corpi d'armata con ventiquattro divisioni; i reggimenti di fanteria da 80 furono portati a 96, come sono ancora attualmente, su 48 brigate; si riordinò inoltre la milizia mobile e la milizia territoriale. Si era così ottenuto un esercito numericamente più forte, ma con una scarsa proporzione di armi a cavallo. Per rimediare a questa deficienza il ministro Bertolè-Viale presentò nel 1877 apposito disegno di legge inteso, altresì, a mobilitare le batterie su sei pezzi ed a portare da ottanta a novantasei i pezzi per ogni corpo d'armata, per mantenerci alla pari delle altre nazioni, che già tutte avevano raggiunta e superata questa proporzione.

In conseguenza di questa legge Bertolè-Viale, si addivenne, come già dissi nel 1887, allo sdoppiamento dei reggimenti di artiglieria da campagna, che divennero 24, ed alla creazione di due nuovi reggimenti di cavalleria, che furono portati a 24.

Fu un progresso innegabile, al quale d'altra parte corrispose qualche inconveniente. Poichè dal 1890 al 1905, essendosi accentuata la sproporzione esistente fra gli organici e i mezzi assegnati al bilancio della guerra, si dovette nel 1897 addivenire ad un ripiego, il quale fu quello escogitato dal ministro Pelloux con la forza minima per cinque mesi dell'anno. Ma questo provvedimento non deve considerarsi come un regresso: regresso vi sarebbe stato quando si fosse addivenuti ad una riduzione di reparti, con che si sarebbe avuta la conseguenza che volendo ritornare allo *statu quo ante* si sarebbe dovuto sottoporre l'esercito ad una duplice scossa, prima per la riduzione quindi per il successivo aumento.

Dunque le tappe principali, che io ho di sfuggita accennate, percorse dal nostro esercito nel suo sviluppo, dal 1861 ad oggi, sarebbero: 1861, costituzione dell'esercito italiano; 1873, ordinamento Ricotti; 1882, costituzione di dodici corpi d'armata; 1887, completamento delle armi a cavallo.

Ora noi stiamo compiendo una nuova tappa di carattere evolutivo-integrativo. Come Bertolè-Viale riparava nel 1887 alle deficienze delle armi a cavallo, così questa legge ripara alle deficienze dell'artiglieria e della milizia mobile.

In complesso considerata, questa legge non è una legge di aumento vero e proprio, è una legge di migliore assetto, come di migliore assetto era la legge dell'anno scorso concernente gli alpini e la cavalleria.

Ho detto che gli argomenti principali contemplati da questo disegno di legge sono l'artiglieria e la milizia mobile. Per l'artiglieria ben disse l'onorevole ministro che non è possibile di addivenire a quella costituzione delle batterie su quattro pezzi che rappresenterebbe l'ideale degli artiglieri, essendo ormai noto che la batteria su quattro pezzi dà un rendimento maggiore col cannone a tiro rapido, che non la batteria a sei. Ma se questo non si può fare ora, il ministro non lo dimenticherà, in relazione anche al graduale arrivo del nuovo materiale. E a proposito di questo materiale sarebbe opportuno che si tenesse presente come un sistema da seguire quando si dovesse adottare un nuovo materiale in sostituzione all'attuale cannone ad affusto rigido sarebbe quello di lasciar maggior agio, maggior tempo agli interessati, ai reggimenti cioè che devono impiegare questo materiale, per esperimentarlo. Col materiale recentemente adottato è successo che questo materiale veniva provato al poligono. Riuscite sodisfacenti le prove di tiro e di traino si procedeva senz'altro alle commesse del materiale.

Ma in seguito l'uso di questo materiale dava luogo a osservazioni, faceva risaltare la necessità di modificazioni nei particolari del materiale stesso, e quindi si doveva successivamente addivenire ad una quantità di innovazioni che forse si sarebbero potute tutte in una volta escogitare, ed attuare, se il materiale fosse stato lasciato per un certo numero di mesi in consegna ai reggimenti, che avessero potuto impiegarlo in terreni vari, ed avessero così avuto modo di verificare praticamente quali fossero le migliori innovazioni da introdursi nel materiale stesso. Così, se non erro, si procedette nel 1869 quando si trattò del materiale Mattei-Rossi, e così mi pare sarebbe bene (lo dico senza atteggiarmi a voler dare suggerimenti all'onorevole mini-

stro) che si procedesse quando si dovesse addivenire alla scelta di un nuovo materiale.

Rispetto all'artiglieria, poi, mi permetterò di richiamare l'attenzione del ministro sulla opportunità che il suo ordinamento non sia assolutamente simmetrico, quale esso è attualmente, ma varii a seconda della distanza della frontiera.

È evidente che alcune batterie per la loro vicinanza alla frontiera dovranno senza altro partire nei primissimi giorni della mobilitazione, mentre altre avranno agio a completarsi in un periodo di tempo più lungo, data la loro residenza in regioni più lontane dal confine.

A me parrebbe che l'organico dei primi reggimenti potrebbe essere rinforzato rispetto ai secondi con evidente vantaggio nei riguardi della celerità di mobilitazione. Così praticano altre nazioni che hanno reggimenti d'artiglieria rinforzati, se sono vicini alla frontiera, ed altri reggimenti meno forti negli effettivi se ne sono lontani.

Questo disegno di legge provvede anche per l'artiglieria alla formazione di nuclei di milizia mobile i quali rivestono un' importanza tanto maggiore in quanto col nuovo materiale a deformazione è assolutamente indispensabile che, non solo gli ufficiali, ma anche i gregari sieno esercitati nel manovrarlo.

Non starò quì a ricordare quello che ebbe a dire il generale Langlois al Senato francese quando si venne a discutere sul materiale d'artiglieria; accenno soltanto che egli disse che su tutti i capitani d'artiglieria francese appena il 25 per cento sapeva ben dirigere il fuoco della propria batteria, e ciò per la difficoltà grande che presenta il nuovo materiale.

È quindi necessario che anche ai nuclei di milizia mobile di artiglieria sieno addetti ufficiali dell' esercito permanente sin dal tempo di pace.

Un altro provvedimento opportuno mi parrebbe quello di meglio fondere l'artiglieria con le altre truppe della unità *divisione*; ciò è assolutamente necessario se non si vuole che nel combattimento ogni arma proceda da sè.

Infine non mi fermerò sulla considerazione che questi provvedimenti, i quali sembrano favorire e favoriscono effettivamente gli ufficiali di artiglieria per l'aumento che ne deriva alle tabelle organiche dell'arma, non riescono a danno degli ufficiali delle altre armi.

L'onorevole ministro lo ha già luminosamente provato con le cifre alla mano e ciò mi dispensa dall' insistere sull' argomento.

D'altra parte è bene che ci liberiamo dall'idea che le considerazioni di carriera debbano primeggiare sulle esigenze del servizio; sono invece le esigenze del servizio che debbono imporsi e passare avanti alle considerazioni di carriera; gli ufficiali sono fatti per l'esercito e non l'esercito è fatto per gli ufficiali.

Mi sia lecito infine notare come se anche qualche piccolo vantaggio nell'avanzamento derivasse da quest'ordinamento ai nostri ottimi ufficiali di artiglieria che seppero sopportare con dignitoso silenzio le loro tristi condizioni di carriera, ciò non sarebbe che un equo compenso alla loro corretta condotta.

Quanto al corpo di stato maggiore credo di aver capito dalle parole dell'onorevole ministro che in fondo non esiste una sostanziale divergenza di idee tra lui e la Commissione. Si tratta di una parvenza di riforma, precisamente come ebbe ieri a dire l'onorevole Ciccotti, il quale, tra parentesi, mi sembra abbia detto che nella mia relazione ho qualificato la proposta ministeriale come una parvenza di riforma e poi l'ho appoggiata... (*Interruzione del deputato Ciccotti*). No, onorevole Ciccotti, appunto perchè è soltanto una parvenza di riforma la quale, nulla variando nella sostanza, può assumere un carattere odioso per tutta una classe di ufficiali distintissimi ai quali giustamente l'onorevole ministro ha tributato meritati elogi, appunto perciò dico, e ritengo, ed è con me unanime nel ritenerlo la Commissione, che non sia il caso di addivenire a questo mutamento.

La sola differenza che esisterebbe tra il servizio di stato maggiore, come era proposto nel disegno di legge ministeriale, ed il Corpo di stato maggiore, quale è presentemente, consisterebbe nella soppressione dell'uniforme. Ma è evidente che all'uniforme bisognerebbe sostituire speciali distintivi perchè gli ufficiali che prestano un determinato servizio occorre siano muniti di uno speciale contrassegno che serva a distinguerli.

Ora è evidente che nulla di sostanziale essendo variato si avrebbe come unica conseguenza che le critiche prima dirette contro ufficiali di stato maggiore, verrebbero poi lanciate contro gli ufficiali muniti del nuovo distintivo.

Critiche ingiustificate perchè nè fondate su ragioni storiche (come quelle accennate per un altro esercito dall'onorevole Marazzi nel suo discorso di ieri), nè tampoco motivate da una eccessiva rapidità di carriera degli ufficiali di stato maggiore rispetto a quelli delle altre armi.

Se è vero che in un passato quasi remoto potè, per effetto dei nostri ordinamenti, avverarsi da parte degli ufficiali di stato maggiore quell'ascesa vertiginosa agli alti gradi che monopolizzava a loro profitto il generalato, non è men vero che questo fenomeno, attizzatore di invidie, non può in alcun modo più verificarsi dopo la legge del 1896.

Chi combatte, adunque, il corpo di stato maggiore su questo terreno combatte un ricordo che ormai appartiene alla storia e nulla più.

Qui cade in acconcio un'osservazione.

Il generale Marazzi ha detto che il Corpo di stato maggiore è un corpo chiuso; mi permetta l'onorevole generale di osservargli che dal 1896 in poi non lo si può più considerare...

MARAZZI. Chiedo di parlare.

DI SALUZZO, *relatore*... come tale perchè ogni ufficiale di stato maggiore è inscritto nel ruolo dell'arma di provenienza e ne segue le sorti in fatto di avanzamento.

E mi permetta ancora l'onorevole generale, di osservargli che nell'esercito francese, ch'egli ha citato, in cui vige il servizio di stato maggiore, le cose si passano in modo non molto diverso da noi. I capitani si reclutano infatti dalla scuola di guerra ed i quattro anni, limite di tempo teoricamente assegnato per prestar servizio negli uffici, subiscono in pratica dei notevoli prolungamenti.

Ma, per tornare a noi ed al provvedimento di cui si discute, è bene notare che esso potrebbe produrre l'effetto che nel Corpo di stato maggiore, il quale, più di ogni altro, ha bisogno di intima fusione dei suoi elementi, penetrassero pregiudizi e rivalità d'arma, il che tornerebbe a sicuro danno del servizio. Tutto bene considerato e tenuto presente che di sostanziale nulla si cambia, mentre invece v'ha tutta la probabilità di ottenere l'effetto, che nell'opinione pubblica rimarrebbe l'impressione che si sia ceduto a pressioni, venute dal basso, che la malsana corrente artificiale prodottasi contro il Corpo di stato maggiore avesse indotto il Parlamento ad accettare una riforma a carico di tutta una eletta collettività di ufficiali, io penso che il ministro e la Camera non avranno difficoltà ad accettare la proposta della Commissione, la quale ha conchiuso per l'abbandono della idea del cambiamento del nome e della uniforme degli ufficiali di stato maggiore. (*Bravo!*)

Sopra un altro punto richiamo l'attenzione del ministro e cioè sulla necessità di meglio ordinare le nostre leggi militari. L'onorevole ministro sa quanto aggrovigliate esse siano.

Basti notare che in questa stessa legge noi presentiamo disposizioni di ordinamento e di avanzamento. Questa osservazione fu fatta già nel 1907 in occasione della legge di reclutamento.

Quest'ultima invero contiene un articolo col quale fu data facoltà al ministro di compiere il rimaneggiamento del testo unico delle leggi di reclutamento. Recentemente poi, in occasione della legge sulla ferma biennale, analoga facoltà fu nuovamente concessa al ministro; e, per una terza volta, la stessa facoltà gli è data colla presente legge. Io credo che valendosi di questa facoltà, il ministro farebbe opera veramente buona raccogliendo tutta la nostra legislazione militare in un'unica legge, analoga a quella tedesca. Questa comprende tutti gli argomenti d'indole militare, che si possono riassumere in due grandi capitoli: ordinamento ed obblighi di servizio.

In tal modo tutte le materie militari risulterebbero chiare agli occhi, non solo dei tecnici, ma anche agli occhi nostri, che dobbiamo spesso prenderle in esame a proposito di nuove leggi da discutere. In Germania la cosa fu fatta con la legge del 1874, la *Reichs militärgesetze* ebbe successivamente vari ritocchi, e per non addivenire ad un continuo suo rimaneggiamento, la legislazione militare fu tenuta al corrente per mezzo di due regolamenti: uno, la *Wehrordnung* che concerne gli obblighi di servizio e l'altro la *Heerordnung*, che concerne l'ordinamento militare propriamente detto.

Per noi che siamo a caso vergine parmi sarebbe più conveniente di procedere a questo riordinamento per legge salvo ad imitar la Germania nella tenuta al corrente dei successivi ritocchi per mezzo di regolamenti di indole generale.

Dovrei ora passare ad altro argomento: alle osservazioni mosse a questo progetto dai vari oratori, che mi hanno preceduto. Ma a tale compito ha già provveduto il ministro in modo esauriente ed io quindi me ne dispenso.

Osserverò solo all'onorevole Marazzi che se la fanteria può chiamarsi l'imperatrice delle battaglie, essa ha, più che mai, bisogno di una dama di compagnia che sarebbe l'artiglieria.

Osservo ancora all'onorevole generale che ai per cento delle ferite prodotte dalle tre armi combattenti in una campagna di guerra parmi debba attribuirsi soltanto un valore relativo. Per la cavalleria, ad esempio, l'azione esercitata sul campo non è tanto da misurarsi nelle perdite inflitte all'avversario quanto in quelle da essa stessa subite. Lasciamo pure stare le eroiche follie di Balaclava e di Sédan: ma il sacrifizio della brigata Bredow che a Vionville-Mars la Tour perdette la metà del suo effettivo, ma ottenne il suo scopo, e molti altri episodii consimili che a gloria della cavalleria, s'incontrano frequentemente nella storia militare, sono una conferma luminosa del mio asserto.

All'onorevole Ciccotti, poi, il quale mi ha mosso il rimprovero di soverchio entusiasmo per l'aumento della nostra forza militare risponderò che non mi pento, anzi mi vanto, di questo entusiasmo; esso parte da un sentimento, condiviso dalla grande maggioranza della Camera, la quale ha dato prova, anche nella votazione di avanti ieri sui dirigibili, di volere un esercito saldo e forte a difesa della patria.

Un nostro collega di quella parte della Camera ha giustamente detto in quell'occasione che i deboli sono premuti e i forti no. Ed aveva ragione. Il migliore strumento di pace, secondo il pensiero mio, e, quel che più importa, secondo il pensiero della grande maggioranza della Camera, consiste in un esercito forte. (*Bravo!*)

CICCOTTI. Tutto sta a sapere che cosa si intende per « forte ».

DI SALUZZO, *relatore*. È questione di apprezzamento.

Altri appunti mi ha mosso l'onorevole Ciccotti, ai quali accennerò di volo. Uno di questi si riferisce al Corpo di stato maggiore. Ma, probabilmente, egli deve aver letto la mia relazione in modo superficiale, poichè ha creduto che io avessi criticato la riforma per poi accoglierla Non l'accoglievo affatto come già spiegai: e come egli avrà ora compreso.

Ella, onorevole Ciccotti, mi rimproverò pure di aver qualificata di misura antipatica, tanto più se ispirata da un concetto pecuniario, il provvedimento di lasciare che cinque reggimenti di cavalleria fossero comandati da un tenente colonnello, anzichè, come di ragione, da un colonnello. Provvedimento questo cui si pone riparo colla presente legge. Io mantengo il mio parere sulla grettezza di un simile provvedimento, il quale era stato suggerito al ministro Pelloux da ragioni di perequazione di carriera fra cavalleria ed altri armi, ma che (essendo cessati i motivi originarii) era soltanto ancor mantenuto per ragioni di economia piccina. Io son certo che, meglio riflettendo, ella si accosterà alla mia opinione. Se si trattasse di personale postale e telegrafico, scommetto che ella mi darebbe ragione. (*Ilarità — Approvazioni*).

L'onorevole Ciccotti, si è accanito contro le maggiori spese, proposte dalla Commissione. Ma esse sono semplicemente la conseguenza delle premesse ministeriali.

Stabiliti certi incrementi di unità ne dovevano evidentemente derivare aumenti nelle tabelle organiche degli ufficiali. Donde, per necessità logica di cose, gli aumenti di spesa proposti dalla Commissione che non sono poi così ingenti come l'onorevole Ciccotti affermava.

Quanto ai 10 mila uomini di aumento sulla forza bilanciata, pure rimproveratimi dall'onorevole Ciccotti con molta vivacità ieri, rispondo che realmente la Commissione si è tenuta anche al di sotto della cifra indicata dalla Commissione di inchiesta, perchè la Commissione di inchiesta indicava la cifra di 250 mila uomini di forza bilanciata, mentre la nostra Commissione si è limitata a 240 mila. Essa fu quindi nelle sue proposte più modesta della Commissione stessa di inchiesta, alla cui costituzione hanno concorso, se non sbaglio, anche i voti di quella parte della Camera alla quale appartiene l'onorevole Ciccotti. (*Commenti — Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Con i voti e con l'opera.

DI SALUZZO, *relatore*. Nè polemizzerò con l'onorevole Ciccotti sulla proporzione dei pezzi nei corpi di armata austriaci, poichè è questione antica. In un allegato alla mia relazione credo di aver dimostrato con sufficiente chiarezza che a questo riguardo siamo inferiori all'Austria non solo, ma anche alla Germania e alla Francia.

Chè, se poi l'onorevole mio contradditore desiderasse maggiori schiarimenti, ho qui un documento che potrò consegnargli

brevi manu, nel quale la questione è esaurientemente trattata.

Molte cose avrei ancora da dire; ma, per non diminuire il tempo che dovremo destinare alla discussione degli articoli, conchiudo esprimendo la speranza che questi provvedimenti riescano a rinsaldare sempre più l'esercito nostro, e valgano a dargli quella fiducia in sè stesso, che sarà fonte di successi il giorno di futuri cimenti. Sia pur lontano questo giorno, ma l'aver sin d'ora efficacemente preparato i nostri ordinamenti militari in modo da assicurare la probabilità dei prosperi eventi alle nostre armi deve dare a ciascuno di noi il sentimento del dovere compiuto. (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Marazzi ha chiesto di parlare per fatto personale. Si compiaccia di indicarlo.

MARAZZI. Brevissime parole. L'onorevole relatore mi ha attribuito intenzioni che non erano nell'animo mio. Debbo dire che quando ebbi l'onore di essere sottosegretario di Stato della guerra con l'onorevole Majnoni, il Ministero al quale appartenevo aveva preparato appunto un progetto per sostituire al corpo di stato maggiore, chiuso, il servizio di stato maggiore.

E questo era lo stato di fatto, data la insistenza di molti ufficiali superiori del corpo di stato maggiore. Questo per dire che non era una misura fatta in odio a loro, ma una misura che essi stessi avevano desiderata. Si dice che non v'è nessuna differenza tra i corpi chiusi di stato maggiore attuali e il servizio aperto. Le differenze in pratica sono più di forma che di sostanza, e in ciò io convengo perfettamente, e non da oggi. Ma, teoricamente e per chiudere la bocca agli eterni reclamatori c'è una differenza essenziale. Presso di noi non si entra mai nello stato maggiore se non vi si entra nei gradi inferiori, se non si comincia ad entrarvi nel grado di capitano. Invece nel corpo aperto, nel servizio di stato maggiore tutti, in qualsiasi grado, in qualsiasi tempo possono prendere il brevetto di stato maggiore, di modo che un maggiore, un colonnello che non sia mai stato in servizio di stato maggiore, può farlo quando vuole purchè ottenga il brevetto. Da noi invece ciò non è possibile, e allora che cosa avviene? Che mentre nei corpi di stato maggiore chiusi non si possono scegliere i migliori se non nei gradi inferiori, e quindi se vi sono ufficiali che manifestano qualità elette nei gradi superiori, non si può più prenderli, invece quando il servizio è fatto a immagine di quello francese, chiunque, in qualsiasi grado, può entrarvi.

So bene che in pratica pochi si decidono in età matura a fare questi studi per questi brevetti, ma in effetto sta questo che, quando si sente un lamento, quando un ufficiale di grado superiore dice: anch'io se potessi entrare lo farei, gli si può rispondere: spetta a voi prendere il brevetto, ciò che con l'altro sistema non si può rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Marazzi, questo non è più fatto personale. Dica piuttosto se mantiene o no il suo ordine del giorno.

MARAZZI. Desidero prima conoscere il pensiero del ministro!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Quanto alla prima parte dell'ordine del giorno già ho risposto ampiamente all'onorevole Marazzi dicendogli come le tabelle organiche della presente legge mirino già ad attuare in quanto è possibile quell'equiparamento di carriera al quale egli accenna. Quanto alle riforme amministrative, mi pare di avere già fin da ieri dato prova alla Camera di quel che è il mio pensiero. Soggiungerò che anche in questa legge vi sono riforme di carattere amministrativo (quali per esempio l'abolizione, o, meglio, la trasformazione dei distretti militari in distretti di reclutamento) che soddisfano completamente ai desiderî espressi dall'onorevole Marazzi in quest'ordine del giorno. Quindi mi pare che i voti in esso espressi siano già largamente accolti, e prego l'onorevole Marazzi di non volervi insistere, accogliendo le mie dichiarazioni come promessa formale che il suo desiderio sarà sodisfatto.

PRESIDENTE. Onorevole Marazzi, insiste nel suo ordine del giorno?

MARAZZI. Prendo atto delle ultime parole dell'onorevole ministro, che dà promessa formale che i desiderî espressi nel mio ordine del giorno saranno sodisfatti e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Marazzi è dunque ritirato.

Non essendo presente l'onorevole De Tilla s'intende che egli abbia ritirato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad aumentare, oltrechè di sette, di altri dodici il numero dei colonnelli medici perchè a capo degli ospedali militari di Divisione sieno messi colonnelli medici piuttostochè tenenti colonnelli ».

Onorevole Callaini, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

CALLAINI. Onorevoli colleghi. Mi duole che il ministro ieri non mi comprendesse; giacchè, io in verità non chiesi aumenti di stipendio, nè miglioramenti di carriera, nè aumenti d'indennità, chiesi soltanto la continuazione della indennità nella stessa misura finchè duri il servizio. L'indennità, lo dice la parola stessa, non è un correspettivo dell'opera prestata, ma è il rimborso di una spesa borsuale fatta dall'ufficiale medico per l'Amministrazione dello Stato. Ieri feci appello al suo spirito di giustizia, oggi faccio appello al suo acume e alla sua logica. Ma a che scopo si danno lire 5.70 ad un capitano medico comandato ai Consigli di leva?

Evidentemente, perchè non soffra un pregiudizio col lasciar la sede e la famiglia, per andare altrove a compiere un servizio per lo Stato. E se è così per la prima quindicina, non vi è alcuna ragione perchè la indennità debba ridursi a lire 2.20 per la seconda quindicina, e ridursi poi a zero per il restante del tempo, ancorchè il servizio continui. Non solo la ingiustizia, ma la illogicità di questo trattamento è così evidente che io non dubito punto che il ministro vorrà ripararvi con le facoltà che gli sono concesse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Devo dichiarare all'onorevole Callaini che avevo perfettamente compresa la portata delle sue parole. Egli intende che ai capitani medici in servizio di leva le indennità cosiddette di prima categoria siano continuate per tutta la durata del servizio. Ora un momento fa, quando ella era assente, rispondendo appunto al suo discorso di ieri, ho detto che quanto alle indennità non potevo applicare agli ufficiali medici un trattamento diverso da quello che applico a tutti gli ufficiali dell'esercito quando vengono a trovarsi in quelle determinate condizioni; che tuttavia, poichè il rigore del regolamento lascia al ministro la facoltà di protrarre, in determinate circostanze, riservate all'apprezzamento del ministro, la durata di queste indennità di prima o seconda categoria, io questo mi riservo di fare e sia sicuro che lo faccio sempre tutte le volte che lo ritengo possibile e necessario.

CALLAINI. Prendo atto dell'affidamento datomi dall'onorevole ministro e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

CICCOTTI. Debbo mantenerlo, a meno che il ministro non mi dia l'assicurazione di accettarlo almeno come raccomandazione. (*Commenti*).

SPINGARDI, *ministro della guerra.* È impossibile, onorevole Ciccotti; ella lo comprende: siamo troppo agli antipodi.

CICCOTTI. Allora debbo mantenerlo. (*Si ride*). È inutile che ridiate, ognuno resta al suo posto, anche agli antipodi.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Ciccotti, di cui do lettura:

« La Camera ritenendo che il presente disegno di legge di modificazioni all'ordinamento dell'esercito, lungi dal proporzionare la spesa alla potenzialità economica del paese, la rende più gravosa; ritenendo che con questo disegno di legge non si fa alcun passo verso quel sistema delle milizie, che, pur riducendo la spesa, renderebbe l'armamento meno difforme dall'esigenza dei nuovi tempi e assicurerebbe ugualmente quanti si preoccupano della necessità di un'eventuale difesa; delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla discussione dell'articolo primo e delle modificazioni in esso comprese.

Articolo 1.°

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra: testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 9107, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

a) L'esercito permanente, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venti-

cinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;

2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);

94 reggimenti fucilieri (1129 compagnie e 94 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

88 distretti di reclutamento;

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;

36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);

2 reggimenti d'artiglieria pesante campale (20 batterie, 2 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno e 1 deposito);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);

10 reggimenti d'artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);

6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);

1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);

10 compagnie treno del genio;

12 compagnie di sanità;

12 compagnie di sussistenza;

Corpo invalidi e veterani;

Scuole militari;

Ripa·ti palafrenieri;

Istituto geografico militare;

Stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Ospedali militari e farmacia centrale militare;

Stabilimenti di commissariato;

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

Stabilimenti militari di pena.

b) La MILIZIA MOBILE e la MLIZIA TERRITORIALE si compongono di unità delle diverse armi il cui numere è stabilito per decreto reale.

A quest'articolo l'onorevole Montù propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere*:

È lasciata facoltà al ministro di ripartire i pezzi d'artiglieria a misura del bisogno – epperò nei limiti della forza bilanciata e delle tabelle organiche – fra l'esercito permanente e la milizia mobile in un numero variabile di batterie e di gruppi »

Non essendo presente l'onorevole Montù si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trapanese.

TRAPANESE. Non sono un tecnico e quindi poichè nessuno, durante la discussione, ha parlato contro la trasformazione dei distretti, debbo ritenere che questa sia una cosa ben fatta, per quanto non ne sia persuaso, specialmente in considerazione delle difficoltà che sorgeranno in caso di mobilitazione particolarmente della milizia territoriale. Veda, onorevole ministro, ella mi compatirà, perchè di queste cose non mi intendo, ma a me fa una certa impressione pensare alle preoccupazioni che dovranno avere i reggimenti quando, oltre a provvedere alle milizie che sono sotto le armi, dovranno provvedere anche alla mobilitazione dell'esercito territoriale e della milizia mobile. Non comprendo perchè le milizie mobili e territoriali debbano andare ai reggimenti e non ai distretti, tanto più che, milizia territoriale, per la sua stessa parola, significa una milizia che deve servire nel territorio.

Ora i distretti sono appunto distribuiti con criteri territoriali, mentre i reggimenti sono distribuiti con criteri strategici. Crede dunque, onorevole ministro, che sia utile togliere ai distretti anche i servizi relativi alla milizia territoriale, quando questa, facendo il suo centro di mobilitazione nei distretti, risponde di più al criterio territoriale? Perchè queste milizie dovrebbero mandare a cercare la sede del reggimento, per riunirsi e poi ritornare nel proprio territorio? I competenti mi diranno che sono questioni tecniche e l'onorevole ministro mi risponderà che vi sono delle buoni ragioni per venire a questa trasformazione dei distretti, ma io mi permetto di fare un'altra osservazione. Sono stato anche io nei distretti (*Ah! ah!*) e quindi ci sono un po' affezionato. Ma poichè l'onorevole ministro accetta tutta le responsabilità di questa modificazione che propone, io posso anche accettare questi distretti di reclutamento.

Ma prego l'onorevole ministro di tener conto di una cosa, che molte piccole città in Italia sono abituate ad avere il distretto (e ora faccio la difesa del mio collegio (*Oh! oh! — Ilarità*) perche mi riferisco

più particolarmente alla città di Orvieto) le quali fortemente si preoccupano di questa trasformazione dei distretti, in distretti di reclutamento. Aggiungo che, anche senza essere tecnico, ho capito che questa trasformazione non è che il principio per venire alla distruzione completa dei distretti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non è possibile.

TRAPANESE. Questa sua interruzione mi conforta, ma penso che questa trasformazione può portare una piccola scossa negli interessi, perchè c'è un proletariato, chiamiamolo così, dei distretti militari, ci sono operai, ci sono lavoratori e lavoratrici che lavorando attorno al capo sarto ed attorno al capo calzolaio traggono i loro mezzi di vita: e ciò per una piccola cittadina costituisce come una piccola industria, una modesta risorsa economica. Ora quando si toglie il lavoro (e spero che non sia) dei distretti di reclutamento, si viene effettivamente a danneggiare questa piccola industria e questi operai che lavorano attorno ai distretti militari. (*Interruzioni*).

Ma io posso anche dire che se voi volete portare questo lavoro nelle sedi dei reggimenti, che generalmente sono nelle grandi città, siccome la mano d'opera nelle grandi città è più cara non vi è nemmeno la convenienza economica del Ministero della guerra, e perciò io credo che anche nell'interesse dell'economia il Ministero dovrebbe rispettare i piccoli distretti. Ho cominciato con una questione tecnica e sono andato a finire in un interesse del mio collegio, che insieme con qualche altra cosa di grazioso ha anche il distretto che vorrei fosse mantenuto. (*Si ride — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Rispondo all'onorevole Trapanese chiarendo il significato della trasformazione. Oggi i depositi dei reggimenti provvedono già alla mobilitazione non soltanto delle classi in congedo per l'esercito permanente ma anche a quello di milizia mobile.

Il distretto ha oggi la funzione essenziale di essere un vero centro di reclutamento, incaricato del servizio di leva dell'esercito: ha di più anche la mobilitazione della milizia territoriale ed il conseguente piccolo magazzino.

Si tratta semplicemente di sopprimere questa parte e di passare ai depositi anche la milizia territoriale.

Ciò non aggraverà sensibilmente di più che oggi non sia il servizio dei depositi, tanto più se si tien conto che la milizia territoriale nell'ordine di chiamata alle armi viene quando il grosso lavoro delle chiamate per le classi dell'esercito permanente è già smaltito.

Quanto alla vera questione che ha mosso l'onorevole Trapanese, sta il fatto che tanto presso il distretto di Orvieto, che ho ispezionato durante il mio servizio e che ho trovato sempre in molto ordine e ben situato nella sua bella caserma, tanto presso il distretto di Orvieto dico, quanto presso tutti gli altri, la lavorazione di oggetti pei reggimenti di fanteria, avrebbe dovuto essere da tempo soppressa indipendentemente da questa riforma.

Una volta costituiti i depositi dei reggimenti, ciascun reggimento ha il suo capo sarto e provvede a tutte le lavorazioni inerenti al reggimento.

Tuttavia per esigenze di ordine vario un certo numero di distretti ha conservato tali lavorazioni e tra questi precisamente il distretto di Orvieto. E non vi è ragione perchè si abbia a sopprimerla ora. (*Interruzione del deputato Trapanese*). Non hanno la vera e propria lavorazione che hanno i reggimenti di fanteria, ma hanno specialmente la confezione di tutti quegli oggetti di corredo che non si fanno su misura, giubbe di tela, pantaloni di tela, camicie, tende, uose; Ora questo lavoro, si persuada l'onorevole Trapanese, continuerà ancora per un po' di tempo, quindi nessuna preoccupazione per il momento. Ad ogni modo la trasformazione dei distretti non ha nulla a che fare con il mantenimento di questo lavoro.

MASI TULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASI TULLO. Io volevo esprimere un semplice parere. Vorrei istituire lungo i confini non solo i nuclei di milizia mobile ma anche quelli di milizia territoriale per organizzarli in modo che appena indetta la mobilitazione si possa contare, per una data zona, sul concorso di tutti i validi alle armi, i quali unitamente e di conserva alle forze territoriali possono agire immediatamente per proteggere la nostra mobilitazione.

Io tenderei per conseguenza a questo ideale: che lungo i confini stessi i riparti dello esercito territoriale di milizia mobile, di milizia territoriale, delle guardie di finanza, delle Società degli *sport* ed infine tutti i validi alle armi di quelle laboriose popolazioni

montane, formassero un insieme armonico, per potere nel supremo momento, fruire col massimo rendimento possibile della capacità di tutte queste forze vive della nazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La proposta dell'onorevole Tullo Masi certamente è ispirata ad un alto sentimento patriottico, alla difesa del confine del paese. Ma io dubito che essa possa trovare attuazione ni questo disegno di legge per la difficoltà di venire effettivamente a costituire materialmente questi nuclei di milizia territoriale. D'altra parte l'onorevole Masi ha accennato ai battaglioni volontari italiani che fanno parte di un altro disegno di legge. Vedrà allora l'onorevole Masi che, discorrendo di quella costituzione, dell'organizzazione di quei battaglioni di volontari italiani, troveremo il modo di dare forma concreta a questa organizzazione difensiva e da comprendervi i nuclei di milizia territoriale, le guardie di finanza e tutti gli altri elementi validi alla difesa del paese.

MASI TULLO. Sotto una mano sola, armonicamente costituiti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ora sul primo articolo io richiamo l'attenzione della Camera, avvertendo anche che la legge si discute per mio consentimento sul testo della Commissione.

In qualche punto di questo articolo il testo della Commissione differisce dal testo ministeriale specialmente in un punto accennato ieri dall'onorevole Ciccotti, che in questo momento non vedo più presente, dove cioè si chiamano fucilieri i soldati della fanteria di linea. Io francamente non vedo la ragione per cui si debba cambiar nome alla fanteria. L'abbiamo sempre chiamata così fino a questo momento e non c'è ragione di chiamarla fucilieri.

Voci. Ha ragione! Ha ragione!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Vuol dire che gli alpini, i granatieri sono variazioni della fanteria di linea, ma questa permane e costituisce la massa dell'esercito.

Ieri l'onorevole Marazzi chiamò la fanteria l'imperatrice della battaglia. Lasciamo ad essa il suo nome di fanteria di linea cui si legano tante e così nobili tradizioni.

Prego quindi la Commissione di non insistere in questa sua variante.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente alla proposta dell'onorevole ministro?

DI SALUZZO, *relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 1° con la modificazione proposta dall'onorevole ministro della guerra ed accettata dalla Commissione, che cioè invece di 94 *reggimenti fucilieri*, si dica: 94 *reggimenti di fanteria di linea*.

(*È approvato*).

Art. 2.

I militari dell'esercito son classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa.

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'esercito;

Tenente generale, tenente generale medico;

Maggior generale, maggior generale medico.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;

Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario, maestro direttore di banda.

b) TRUPPA.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

SOTTUFFICIALI.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;

Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

A questo secondo articolo gli onorevoli Castellino e Solidati-Tiburzi propongono il seguente emendamento:

« Alla categoria *a*), nella parte: Ufficiali generali, al terzo comma aggiungere: maggior generale veterinario ».

L'onorevole Castellino ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINO. Per brevità di discussione, domando di svolgere contemporaneamente tanto questo emendamento, quanto quello che riguarda l'articolo 35.

In occasione di una interpellanza che feci, due anni or sono, in difesa dell'ippicoltura nazionale, del servizio ippico, e del servizio veterinario militare, ed anche in altra occasione, a proposito della discussione sul bilancio di agricoltura e commercio, richiamai l'attenzione del ministro e della Camera sulle condizioni molto gravi in cui si trovava la nostra ippicoltura; e ciò, per noncuranza dei ministri di agricoltura e commercio, ed in parte anche per il disegno con cui ostinatamente il ministro della guerra aveva tenuto in poca considerazione il corpo veterinario militare; corpo che è, indiscutibilmente, il primo di tutte le nazioni, e che tutte le nazioni ci invidiano e tentano d'imitare, e ciò per la meravigliosa organizzazione che ha saputo darvi l'illustre uomo che ne sta a capo.

Ricordo le parole di Ferdinando Martini; il quale disse che, molto più che la nostra diplomazia e tutti i mezzi militari che l'Italia aveva impiegato, per la penetrazione nell'Eritrea, aveva giovato il corpo veterinario militare, mercè i benefici rapidi che esso aveva elargito a quella popolazione, aiutandola nella industria dei bestiami.

Non dispiaccia all'onorevole ministro che io ricordi alcune parole che pronunziai nell'occasione in cui svolgevo l'interpellanza che ho dianzi accennato:

« L'ufficio della veterinaria è oggi, non più come una volta, esclusivamente curativo. La sua funzione è andata progressivamente allargandosi, talchè, oggi, esso ha assunto altre mansioni molto più delicate: quella, ad esempio, profilattica e zootecnica – attività profondamente produttrici. La conoscenza che noi abbiamo oggi sui rapporti tra la morbilità umana e la infeziosità degli animali ha avvicinato ancor più il veterinario al medico che lo ha accolto come fratello e come efficace cooperatore, per cui insieme hanno portato oggi, alla conoscenza delle malattie infettive e delle loro profilassi, ognuno da parte sua, il proprio contributo.

« E non è necessario essere tecnici per comprendere quanto la morbilità oggi e la mortalità, specialmente nel campo animale, sia enormente diminuita. E ciò è necessario dirlo a gloria, in modo speciale, del corpo veterinario militare, nel quale uno spirito vigile, un sentimento cosciente delle sue grandi responsabilità, unito ad una coltura moderna, ha così presieduto alle sue mansioni da renderlo benemerito della pubblica salute, della salute dell'esercito, non meno che del nostro erario ».

Di fatti, il progredito funzionamento del servizio zooiatrico militare ha contribuito a diminuire la mortalità e morbilità nei quadrupedi di truppa e ciò indubbiamente per i saggi provvedimenti igienico-profilattici che vennero in questi ultimi anni fatti adottare dall'Ispettorato di veterinaria militare allo scopo di prevenire lo sviluppo delle infezioni nelle agglomerazioni equine e circoscriverle e troncarle nel loro inizio.

Tutte le conquiste sull'impiego della malleina per combattere la morva che infestava i cavalli del nostro esercito, tutto quello che è stata fatto sulla malaria e sulla adenite negli equini è tutta gloria in modo speciale del corpo veterinario militare.

E basta vedere le ultime cifre nella riduzione della mortalità per comprendere l'importanza della sua attività e l'alta benemerenza ch'esso si è acquistato da parte nostra.

Da queste cifre, che il ministro della guerra certo non ignorerà, e che io per

brevità non cito, puossi desumere come la mortalità degli equini sia ridotta a tal punto che in confronto del 1904 l'Italia risparmia circa 400,000 lire l'anno!

Non è inutile aggiungere quante alte benemerenze abbia inoltre conseguito il corpo veterinario nel vigilare attentamente l'alimentazione del militare.

Noi non conosciamo oggi infezione alcuna in questo vasto aggruppamento che provenga da una malsana alimentazione, mentre sappiamo che con tanta facilità esse si presentano in altri ben più modesti agglomeramenti i quali non dispongono di un corpo sanitario così vigile, così educato alla attenta osservazione scientifica come lo ha l'esercito; così che tra tutte le cose degne di essere ricordate nel nostro esercito vi è appunto questa, che l'alimentazione del soldato è salubre ed efficace e quasi sempre scevra da pericoli. È questo un altro documento di benemerenza che deve essere consentito a questo dotto corpo tanto trascurato e negletto!

PRESIDENTE. La prego di abbreviare, onorevole Castellino.

CASTELLINO. Sono in argomento, e sto citando fatti, a sostegno della mia tesi.

Onorevole ministro, tutto quanto io ho riferito sulla decadenza della nostra ippicoltura, debbo constatare pur troppo che la Commissione di inchiesta parlamentare ha dovuto riconoscerlo esatto, e debbo dirlo con dolore, perchè le mie affermazioni documentavano questa continua decadenza alla quale non si intende di porre riparo.

Ed infatti, nella sua relazione, la Commissione ha recisamente, senza eufemismi di frase, dichiarato che la nostra produzione ippica dal 1860 in poi è andata peggiorando, specialmente dal punto di vista della qualità, per cui le pregevoli razze di un tempo sono scomparse del tutto, sì che noi oggi siamo alla coda di tutte le nazioni in questo importante ramo di industria.

Le osservazioni che avevo fatte anche sulla questione del Consiglio ippico, sul miglioramento della produzione e dell'allevamento, sono state dalla Commissione riconosciute esatte.

Ora quello che io domando all'onorevole ministro è molto semplice.

Una volta che siamo persuasi della decadenza continua nella quale si trova la nostra ippicoltura, una volta che siamo convinti come questo corpo veterinario militare contiene in sè le virtù di grandi iniziative, quando noi siamo convinti che esso possa risolvere problemi di sì grave importanza, io domando al ministro perchè egli non vuole accettare la proposta che ha fatta la Commissione d'inchiesta parlamentare sulla istituzione dell'ispettorato veterinario autonomo.

Io ignoro le obbiezioni che il ministro può fare a questa proposta. Io l'ho studiata lungamente, e poichè vedo che la Camera desidera di affrettare questa discussione e di venire subito alla approvazione della legge, io non posso più oltre tediarla.

Ma, onorevole ministro, poichè non credo che serie obiezioni possano essere affacciate, mi permetta di credere che gli ostacoli frapposti siano il frutto di un partito preso.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Tutti i corpi dell'esercito sono autonomi allo stesso modo: il corpo sanitario, il corpo veterinario...

CASTELLINO. Io parlo di ispettorato autonomo.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È autonomo, alla stessa stregua degli altri corpi.

CASTELLINO. No. Tutte le obiezioni le discuteremo anche, se vuole, onorevole ministro, privatamente.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi metto a sua disposizione intieramente.

CASTELLINO. Io le darò tutti i dettagli di tutti i Congressi e di tutte le Accademie che dimostrano in quale stato di trascuratezza sia mantenuto questo corpo veterinario. Pensi che si sono emessi inutilmente tanti deliberati di Accademie, di Congressi, perchè sia affidato, per esempio, al corpo veterinario militare italiano l'istituto di allevamento dei puledri.

E proprio là dove è la sua competenza tecnica, speciale del corpo, là è mantenuto quasi lontano e in condizioni perfettamente subordinate, continuandosi un'opera di ingiustizia per i riguardi che sono dovuti a questi benemeriti funzionari ed un danno al paese che continua a subire sacrifici che potrebbero essere di molto alleviati...

Ora io tronco la discussione a questo riguardo...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Tanto più che ha parlato parecchie altre volte di questo argomento.

CASTELLINO. Di questa istituzione dell'ispettorato veterinario autonomo mai.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* L'onorevole Castellino ha sciolto un inno al nostro corpo militare veterinario italiano. Io mi associo completamente, e lo ringrazio delle parole che ha pronunziato a riguardo di un corpo che io ho altamente apprezzato sempre. E il corpo veterinario lo sa, perchè non è da oggi soltanto che io mi affatico, che faccio tutto il possibile per migliorarne le condizioni.

Ma l'onorevole Castellino ha esteso enormemente la questione, e io la riconduco nello stretto campo militare. Il corpo veterinario militare gode, nel complesso dei corpi dell'esercito italiano, la stessa considerazione, le stesse facoltà, la stessa autonomia consentita a tutti gli altri corpi dell'esercito: non è da meno del corpo sanitario, del commissariato, del corpo contabile. Sono tutti valutati alla stessa stregua, tanto a diritti quanto a doveri.

Ma egli vorrebbe la creazione di un corpo veterinario autonomo: io non intendo cosa voglia dire con questa autonomia; vorrebbe forse estesa l'azione di questi veterinari militari allo studio di tutta la questione ippica italiana...

CASTELLINO. Non ho detto questo.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Io intendo di limitare la questione semplicemente al campo militare. Le conclusioni a cui sarebbe addivenuto l'onorevole Castellino, e che egli ha troncato in omaggio al desiderio della Camera, del che per parte mia anch'io lo ringrazio, tenderebbero a questo, a dare al corpo veterinario militare italiano uno sviluppo maggiore di quello che oggi non abbia, aumentando le proporzioni dei gradi più elevati e giungendo fino alla creazione di quello di generale.

Ora debbo dichiarare alla Camera che da una statistica che mi sono procurata risulta questo: la Germania sopra una forza bilanciata di 145 mila cavalli ha 24 ufficiali superiori veterinari, e neppure effettivi ma assimilati; la Francia sopra 140 mila cavalli stanziati in bilancio ha 58 veterinari ufficiali superiori; l'Austria sopra 75 mila cavalli 18 e l'Italia sopra 53 mila ne ha 17 che col presente disegno di legge sono portati a 21 (*Commenti*). Quindi noi siamo in condizioni superiori a tutti gli altri paesi d'Europa sia per il numero sia per la considerazione di cui gode il nostro corpo veterinario. E soggiungo di cui meritatamente gode: negli altri paesi sono appena assimilati, da noi sono ufficiali effettivi; negli altri paesi non hanno il grado di colonnello, noi abbiamo il grado di colonnello effettivo. Ne abbiamo uno, ed è precisamente quegli che, distintissimo ufficiale veterinario superiore a tutti gli altri, presiede a tutto l'andamento del servizio veterinario dell'esercito.

Ora io non credo che il corpo veterinario italiano possa assumere maggiore importanza dal fatto che al grado di colonnello venga sostituito il grado di generale. A che cosa sarebbe preposto? In pratica si avrebbero le stesse, precise funzioni rivestite dalla stessa persona.

Si creerebbe un grado per la persona e non per il servizio. E quindi su questo punto non credo proprio di poter accogliere le proposte dell'onorevole Castellino.

Ma egli ha accennato anche alla minore considerazione in cui sarebbero tenuti questi ufficiali ed ha detto che perfino nei depositi di allevamento cavalli, dove pure l'azione del veterinario dovrebbe primeggiare egli è alle dipendenze di un ufficiale di cavalleria.

Veda, onorevole Castellino, se forse nel suo biasimo poteva esserci un fondamento di verità fino a ieri, oggi non vi può più essere, perchè con questo disegno di legge e con quello sulla ferma biennale abbiamo trasformato i depositi di allevamento cavalli anche in centri di istruzione e di ammansimento dei cavalli, servizio al quale si dovranno destinare degli ufficiali di cavalleria, ciò che rende assolutamente impossibile di mettere alla testa dei depositi cavalli degli ufficiali superiori veterinari.

Del resto debbo dichiarare all'onorevole Castellino che in questi giorni appunto ho avuto occasione di conferire col colonnello che presiede al servizio veterinario militare ed egli ha convenuto con me su questa impossibilità; quell'ufficiale superiore le potrebbe però dire quali siano state le istruzioni che io gli ho date, intese appunto a consentire quella maggiore autonomia che sarà possibile ai distinti ufficiali veterinari che prestano servizio ai depositi di allevamento cavalli.

Per questa parte, onorevole Castellino, entro perfettamente nel suo ordine di idee; ma sulle modificazioni da apportarsi al ruolo organico degli ufficiali veterinari, all'infuori di quelle che io stesso ho consentite ed ho comprese in queste tabelle, sono spiacente di non poter convenire con lei.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Castellino, mantiene il suo emendamento?

CASTELLINO. Dovrei rispondere qualche parola per rettificare delle asserzioni

non del tutto esatte dell'onorevole ministro. Egli non abbia a dolersi della mia espressione, perchè quando egli dice che le altre nazioni non hanno il grado di colonnello...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In Germania, per esempio.

CASTELLINO. Lo hanno creato adesso in data 10 marzo 1910. Nell'esercito turco... (*Oh! oh! — Rumori*).

PRESIDENTE. Ella non può parlare in merito; deve soltanto dire se mantiene il suo emendamento!

CASTELLINO. Dovrei rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole ministro; tuttavia vi rinunzio e dichiaro che mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora lo metterò a partito.

L'onorevole Castellino insieme con l'onorevole Solidati-Tiburzi propone dunque che « *Alla categoria* a), *nella parte*: Ufficiali generali, *al terzo comma, si aggiunga*: maggior generale veterinario ».

Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Castellino, che non è accettato dall'onorevole ministro della guerra.

(*Non è approvato*).

DI SALUZZO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *relatore*. Osservo che a questo articolo, dove si parla degli ufficiali subalterni, dopo le parole « sottotenente veterinario », bisognerebbe aggiungere tra parentesi le parole: « per i soli ufficiali in congedo ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Perfettamente. Vede, onorevole Castellino, ecco un altro vantaggio per gli ufficiali veterinarî. I sottotenenti di complemento all'atto di passare effettivi hanno immediatamente il grado di tenente.

PRESIDENTE. Dunque in questo articolo 2, dove si parla di ufficiali subalterni, dopo le parole « sottotenente veterinario » si debbono aggiungere fra parentesi la parole « per i soli ufficiali in congedo ».

Con questa modificazione proposta dalla Commissione e accolta dal Governo metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

CAPO II.
Esercito permanente.

Art. 7.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'articolo 1, lett. *A* che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:

A) dello stato maggiore generale;
B) del corpo di stato maggiore;
C) dell'arma dei carabinieri reali;
D) dell'arma di fanteria;
E) dell'arma di cavalleria;
F) dell'arma d'artiglieria;
G) dell'arma del genio;
H) del personale dei distretti di reclutamento;
I) del corpo invalidi e veterani;
L) del corpo sanitario militare;
M) del corpo di commissariato militare;
N) del corpo contabile militare;
O) del corpo veterinario militare;
P) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

LIBERTINI GESUALDO, La risposta, che ha data l'onorevole ministro al collega Castellino...

PRESIDENTE. Scusi, lei ritorna sopra una cosa già votata!

LIBERTINI GESUALDO. No, onorevole Presidente, non è la stessa cosa, perchè l'onorevole Castellino ha parlato del Corpo sanitario in genere, della sua autonomia e della istituzione di un maggiore generale.

Io invece desidero fare, se non una proposta, che sarebbe perfettamente inutile almeno una raccomandazione all'onorevole ministro, facendogli rilevare che col nuovo organico gli ufficiali veterinari peggioreranno le loro condizioni.

PRESIDENTE. Ma questo articolo, ripeto, è già stato votato! Ella ha chiesto di parlare sull'articolo 7.

LIBERTINI GESUALDO. Precisamente; dove si parla degli organici dei diversi Corpi. Vede dunque che sono in regola.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'articolo 7 contiene una semplice indicazione dei Corpi.

LIBERTINI GESUALDO. Che si riferisce alle tabelle organiche.

PRESIDENTE. Quando saremo alle tabelle organiche, ne parlerà.

LIBERTINI GESUALDO. Faccio considerare che nell'articolo 7 si parla dei diversi Corpi, riferendosi alle rispettive tabelle. Credo quindi che questa sia la sede opportuna per le mie poche osservazioni.

PRESIDENTE. Ma qui si tratta di una semplice designazione dei corpi!

LIBERTINI GESUALDO. Se lei mi avesse lasciato parlare, a quest'ora avrei finito e non avrei fatto perder tempo alla Camera!

PRESIDENTE. Ma parli dunque!

LIBERTINI GESUALDO. Per aderire al desiderio dell'onorevole ministro farò brevissimamente rilevare che col nuovo organico il corpo veterinario militare peggiorerà la sua condizione di carriera, perchè è vero che si sono aumentati 4 maggiori, ma è anche vero che si sono aumentati 10 capitani e 21 subalterni.

Ora la crisi in tutte le classi degli ufficiali dell'esercito consiste appunto nella piramide a base troppo larga, nell'abbondanza cioè dei gradi inferiori e nella deficienza dei gradi superiori.

Credo esatte le osservazioni, fatte dall'onorevole ministro, in ordine alle funzioni del corpo veterinario, ma che con un organico nuovo si debbano peggiorare le condizioni di carriera di quegli ufficiali, a me par troppo.

Io vorrei raccomandare, se non in sede di ordinamento, che ormai non è più il caso, che queste disparità potessero esser tolte con un progetto di legge speciale, come si fece per i medici.

Anche per questo benemerito corpo dei veterinari il Governo dica una parola di conforto, dalla quale questi ufficiali possano trarre la speranza di veder migliorate le condizioni morali e materiali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per tranquillare completamente l'onorevole Libertini gli dirò che ho dinanzi uno specchio, nel quale sono contemplate le previsioni di avanzamento nel quinquennio 1910-914. Ebbene, onorevole Libertini, nel 1910 passeranno capitani i tenenti veterinari, che uscirono dal corso dal'95 fino al '98, mentre in fanteria non passeranno capitani che quelli del '95.

LIBERTINI GESUALDO. Questa è per la legge dei quindici anni.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Nell'anno successivo, 1911, passeranno capitani i tenenti di fanteria del corso 1896, e passeranno capitani i tenenti veterinari del 1900, con quattro anni di vantaggio sugli ufficiali di fanteria.

Nell'anno 1912 passeranno capitani: in fanteria quelli del corso 1897, nel corpo veterinario quelli del 1901; che mantengono i quattro anni di precedenza.

Nel 1913 passeranno capitani: in fanteria gli ufficiali del corso 1898, nel corpo veterinario quelli del 1902. Vede dunque l'onorevole Gesualdo Libertini che siamo sempre a quattro anni di distanza, quei quattro anni di cui si tiene conto per i veterinari perchè li hanno passati nell'Università per conseguire la laurea in zooiatria.

In conclusione le condizioni degli ufficiali di questo corpo, nel quinquennio dal 1910 al 1914, non solo non sono peggiorate, ma anzi tenderanno a migliorare, perchè, nel 1914, passeranno capitani di fanteria coloro che ebbero la nomina a sottotenenti nel 1899, mentre passeranno capitani nel corpo veterinario i sottotenenti nominati nel 1905, per cui la precedenza, allora, diventerà di sei anni.

Potrei continuare a tediare la Camera leggendo analoghi dati per i gradi superiori, ma me ne astengo.

Si persuada l'onorevole Gesualdo Libertini che le modificazioni introdotte nelle tabelle organiche del corpo veterinario da questo disegno di legge, mentre miglioreranno le condizioni di coloro che ne fruiranno immediatamente, conseguendo subito il grado superiore, non avranno conseguenze dannose su quelli che rimangono.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Permetta, onorevole Presidente. Credo di sollevare qui la questione del corpo di stato maggiore. Tanto vale che la Camera prenda, a proposito di questo articolo, dove alla lettera *b*) è detto: « dal corpo di stato maggiore » la sua decisione, se questo corpo debba o no essere conservato.

Lascio la Camera padrona e giudice delle sue decisioni.

MASI TULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASI TULLO. Domando all'onorevole ministro se mantenga le disposizioni della legge di avanzamento che già trovasi davanti al Senato, cioè che nel corpo di stato maggiore possano entrare sia i capitani che i maggiori...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Che abbiano conseguito il brevetto.

MASI TULLO. E allora, qualora possano entrare capitani e maggiori, diventa un corpo completamente aperto, ed a me pare che il corpo di stato maggiore potrebbe rimanere come è attualmente.

DI SALUZZO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *relatore*. Per le ragioni svolte nella relazione, e che ho avuto l'onore di accennare stamane brevemente alla Camera, la Commissione mantiene la sua proposta, alla quale spero che vorrà aderire anche l'onorevole ministro, di conservare cioè il corpo di stato maggiore.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta della Commissione?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho già detto che nel disegno di legge ho mantenuta la soppressione del corpo di stato maggiore, e la mantengo, però non ne faccio alcuna questione, e mi rimetto alla decisione della Camera.

MASI TULLO. Ed io faccio formale proposta che sia mantenuto fermo il testo proposto dalla Commissione parlamentare.

CHIMIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, mi faccio in questo momento interprete di quei colleghi che non sono tecnici e che non hanno conoscenza completa di questo argomento.

Mi pare che non si possa chiamare la Camera a votare in questa situazione, in una seduta con così scarso numero di colleghi intervenuti, con una posizione morale così difficile per noi, perchè, in un argomento di tanta importanza, mentre il ministro propone la soppressione del Corpo di stato maggiore, e la Commissione ne propone il mantenimento, il ministro viene poi a dichiarare che se ne rimette alla Camera.

È una questione importante, od è una questione di importanza così piccola che la si può lasciare al giudizio della Camera?

DI SALUZZO, *relatore*. È questione di uniforme.

CHIMIENTI. Va bene, vuol dire che per lasciar tranquilla la mia coscienza, voto favorevolmente all'opinione che il ministro aveva prima, poichè si tratta di una questione di così poca importanza, e come me, credo che dovrebbero votare gli altri colleghi...

DI SALUZZO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *relatore*. Come ho già detto è semplicemente questione di uniforme, questione formale. D'altra parte l'onorevole ministro non ha ostacolato affatto la proposta della Commissione, e non credo che si dorrà se questa proposta sarà approvata.

PRESIDENTE. Pongo a partito la prima parte dell'articolo 7 con l'emendamento proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo a partito nel suo complesso l'articolo 7.

(*È approvato*).

A) STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 9.

Fanno parte dello stato maggiore generale:

a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;

d) tutti gli altri ufficiali generali.

Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. I.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio dell'esercito per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.

La composizione di tali consessi è determinata per decreto reale.

(*È approvato*).

B) CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 10.

Il corpo di stato maggiore è composto:

a) del comando del corpo di stato maggiore;

b) degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n. II determina il numero per ogni grado;

c) degli ufficiali applicati di stato maggiore;

d) dell'istituto geografico militare.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il comando del corpo di stato maggiore sotto la dipendenza del *capo di stato maggiore dell'esercito* attende agli studi per la preparazione della guerra.

D) ARMA DI FANTERIA.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato delle truppe da montagna, il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna;

b) quarantotto comandi di brigata di fucilieri;

c) tre comandi di brigata alpina;

d) due reggimenti di granatieri;

e) novantaquattro reggimenti fucilieri;

f) dodici reggimenti bersaglieri;

g) otto reggimenti alpini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI SALUZZO, *relatore*. Alla lettera *e*) invece di « novantaquattro reggimenti fucilieri » bisogna dire « novantaquattro reggimenti di fanteria ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 17 con la modificazione proposta dall'onorevole relatore e che, bisognerà naturalmente introdurre anche alla lettera *b*) di questo articolo negli articoli successivi.

(*È approvato*).

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

(*È approvato*).

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

MASI TULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASI TULLO. Io domanderei al ministro di aggiungere dopo le parole: « costituito » le parole « in massima », perchè qualche ufficiale dell'esercito effettivo, per motivi di salute od altro, abbia la possibilità di poter essere assegnato al comando del distretto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevole Masi, la sua proposta rovescierebbe tutto il disposto dell'articolo dando la possibilità dell'ammissione nei distretti agli ufficiali in servizio attivo, mentre è inteso che il personale dei distretti deve essere costituito esclusivamente con ufficiali in posizione di servizio ausiliario. Se un ufficiale non è più in grado, per ragioni fisiche od altro, di attendere al suo servizio, vi è il congedo provvisorio, la posizione ausiliaria, la riforma, il riposo, ma nulla più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

MARAZZI. Volevo dire quanto ha già detto il ministro, che cioè la proposta dell'onorevole Masi sarebbe un controsenso.

PRESIDENTE. Del resto non è stato presentato a quest'articolo alcun emendamento.

Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari comprendono:

un comando;
quattro compagnie di disciplina;
un carcere militare;
un reclusorio.

Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trapanese.

TRAPANESE. In altre occasioni la Camera si è espressa favorevolmente alla abolizione del tribunale di guerra. Ora io faccio all'onorevole ministro, che porta qui delle idee moderne, questa domanda: è logico ed utile che si mantengano le carceri militari e i reclusorî?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se mi permette, rispondo subito, così si risparmierà altre parole, e le rispondo dichiarandole che in questi giorni presenterò un disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, che abolisce i reclusorî militari.

TRAPANESE. Allora non aggiungo altro. Avevo ragione di dire che ella porta idee moderne in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

(*È approvato*).

E) ARMA DI CAVALLERIA.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale di cavalleria;

b) tre comandi di divisione di cavalleria;

c) otto comandi di brigata di cavalleria;

d) ventinove reggimenti di cavalleria;

e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Padulli.

PADULLI. Onorevoli colleghi. Mi conceda la Camera che io la intrattenga per pochi minuti sul presente articolo, tanto più che nè l'onorevole ministro nè l'onorevole relatore hanno accennato all'arma di cavalleria.

Mi limiterò soltanto ad accennare alle condizioni che il presente disegno di legge fa all'arma di cavalleria.

Anzitutto la relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge Casana afferma che la carriera dell'arma di cavalleria si svolge in condizioni sodisfacenti.

Ciò non è del tutto esatto.

Giacchè se così possono sembrare le condizioni degli ufficiali inferiori di cavalleria, a confronto di quelle degli ufficiali di fanteria, causa l'automatico sfollamento dei subalterni, dovuto alla specialità delle fonti alle quali l'arma attinge in gran parte il proprio reclutamento, lo stesso non si può dire per la carriera degli ufficiali superiori.

Se si consultano infatti le date di promozione a sottotenente di colonnelli e tenenti colonnelli, ultimi promossi nelle varie armi, si vedrà come quelli di cavalleria siano arretrati di un anno, un anno e mezzo ed anche più, dei loro colleghi delle altre armi.

E ciò costituisce un grave danno il quale preme non solo personalmente sugli interessati, ma si ripercuote altresì direttamente sulla funzione del comando dei reggimenti, al qual comando sarebbe desiderabile, ed è necessario, che pervengano comandanti giovani nella fierezza della loro vigoria fisica ed intellettuale, giacchè bisogna ben tener presente che un reggimento di cavalleria sarà ardito ed efficace nella sua azione soltanto quando il suo comandante sarà oltre che intelligente condottiero, abile ed audace cavaliere.

Tale ristagno nella carriera degli ufficiali superiori si verificava già ora, malgrado l'epurazione che vi faceva, per quanto con troppa indulgenza, la Commissione dei generali di brigata preposta alla formazione dei quadri di avanzamento.

E qui mi permetta, l'onorevole ministro, ma io non posso a meno che deplorare che tale Commissione sia stata abolita! Essa, per quanto fosse destinata a compiere una funzione ingrata, adempiva al suo mandato con giustizia, sebbene qualche volta con soverchia indulgenza, e l'averla abolita significherà la permanenza nell'arma di cavalleria degli inabili e degli inetti con quanto vantaggio dell'arma, staremo purtroppo a vedere.

Questa Commissione, onorevole ministro potrebbe essere ristabilita ora restringendola ai 3 comandanti di divisione ed all'ispettore.

Nè il presente progetto di legge apre la speranza ad un miglioramento. Se confrontiamo difatti le tabelle organiche delle diverse armi abbiamo per ogni 100 ufficiali inferiori una percentuale di ufficiali superiori

di 13.07 per la fanteria
» 12.60 » la cavalleria
» 16.48 » l'artiglieria
» 23.52 » il genio.

Come si vede, la cavalleria resta molto al disotto di tutte le altre armi.

L'attuale progetto, mi si conceda di dirlo, sembra sia stato ispirato dal terrore di far vantaggio all'arma di cavalleria.

Ammesso l'ottimo principio della formazione permanente delle divisioni di cavalleria, come dovranno formarsi forzatamente in tempo di guerra, si è voluto soltanto fare un passo a metà e togliere con una mano i vantaggi che si concedevano con l'altra. Perchè dunque formare solo tre divisioni mentre è ammessa la necessità di quattro divisioni? Si vuol costituire questa 4ª divisione all'atto della mobilitazione per tuffarsi nuovamente, non so con quale sodisfazione, in quel mare di difetti e di inconvenienti, che hanno finalmente consigliato la formazione delle prime tre divisioni. Così vedremo in tempo di guerra perpetuarsi per quella povera 4ª divisione gli inconvenienti ed i difetti che provengono dai comandi e servizi improvvisati da uno stato maggiore non affiatato, da una incompleta conoscenza dei quadri e delle truppe. A prescindere inoltre da tali gravi inconvenienti, chi dovrà comandare la 4ª divisione?

Si potrà rispondere: Il comandante della scuola di cavalleria. se sarà più anziano degli altri brigadieri, chè altrimenti potrà sostituire il più anziano fra essi, al quale verrà dato il comando.

Ma la scuola di cavalleria, come tutti gli altri istituti militari, non cesserà di funzionare perchè ciò non è detto in nessuna parte del progetto. Occorre dunque, in pace, un generale cui affidare il comando della 4ª divisione.

E qui entra in campo la parte più dannosa di questo progetto, per la cavalleria; la dipendenza cioè dai comandanti di corpo d'armata dei 13 reggimenti di cavalleria che rimangono senza comandante di brigata.

Questa dipendenza, che farà molto piacere, non lo nego, ai comandanti dei reggimenti di cavalleria che avranno un tale onore, non può però essere di giovamento all'istruzione, alla disciplina, alla coesione ed all'unità d'indirizzo fra i diversi reggimenti dell'arma.

Tale dipendenza diretta è ormai tolta a tutte le specialità dell'arma, ai bersaglieri, agli alpini, e si è voluta rimetterla per la cavalleria.

È possibile che un comandante di Corpo d'armata possa internarsi come un comandante di brigata nei dettagli tecnici ed anche disciplinari di un'arma della quale non può conoscere il perfetto funzionamento? E in tempo di guerra?

Se un comandante d'armata saprà impiegare la cavalleria che ha a sua disposizione, si troverà costretto a formare coi reggimenti di Corpo d'armata, per raggiungere determinati scopi, delle brigate di due o tre reggimenti di cavalleria.

Chi le comanderà, se non si vuol incorrere nell'enorme errore di affidare tale comando al più anziano fra i comandanti di reggimento, ciò che non vorrà dire al più abile ed al più audace?

I tredici reggimenti di cavalleria dovrebbero fin dal tempo di pace essere riuniti almeno in quattro brigate o nuclei, ad una delle quali dovrebbe essere preposto il futuro comandante della quarta divisione.

In tutto, i generali di brigata sarebbero dodici, numero non eccessivo per i ventinove reggimenti.

Altra grave ferita fatta da questo progetto alla cavalleria consiste nell'abolizione dei comandanti di mezzo reggimento. In tutti gli altri eserciti, anche in quelli dove i reggimenti di cavalleria sono formati soltanto su quattro squadroni, vengono mantenuti i comandanti di mezzo reggimento, ma in questo si è trovato troppo comodo di non seguirne l'esempio, fidando nella solita generosa rassegnazione dell'arma, la quale intanto, nonostante gli otto ufficiali superiori destinati al comando delle unità di milizia mobile, viene a trovarsi col proprio organico diminuito di un ufficiale superiore. E così, in tempo di guerra, non rimarrà più possibile affidare il comando ad un ufficiale superiore, di quei distaccamenti, di due o tre squadroni, che pur così sovente il comandante della divisione di cavalleria troverà necessario di destinare a missioni speciali.

E si tenga presente che ben raramente si potrà tener calcolo dei relatori giacchè, per la formazione dei 26 squadroni di milizia mobile, essendo insufficienti gli otto ufficiali superiori, bisognerà pur prendere i rimanenti dai maggiori relatori dei reggimenti.

Onorevole ministro. Questo progetto, che porta, bisogna riconoscerlo, essenziali vantaggi a tutte le altre armi, non ha voluto però, pur concedendole qualche cosa, dare alla cavalleria tutto quello ch'era elementare giustizia di assegnarle.

Avete voluto, una volta ancora, fare assegnamento sullo spirito di sacrificio e di disciplina, sul sentimento di devozione al Re ed alla patria, che la cavalleria ha sempre dimostrato, passando incolume attra-

verso al deplorevole movimento di cui altre armi hanno sofferto. Permettetemi di assicurarvi per altro, che la cavalleria saprà ancora, come sempre, mantenere intatta la sua fede ed il suo carattere, anche sapendo che non potrà più contare sulla riconoscenza della patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole Padulli, come è naturale, per l'antico affetto che serba all'arma alla quale ha appartenuto, ha avuto parole amare su questo progetto, perchè esso non contiene effettivamente tutti i miglioramenti che dall'arma sarebbero stati desiderati. È umano, è naturale.

Egli ha accennato al rincrescimento per la soppressione della Commissione di cavalleria presieduta un tempo dall'ispettore di cavalleria e incaricata del giudizio sugli ufficiali dell'arma. Per quanto non sia questa la sede per una discussione di questo genere, dirò tuttavia che anch'io fino ad un certo punto mi accosto alla sua idea. Ciò non toglie però che gli ufficiali di cavalleria oggi siano sottoposti al giudizio delle autorità territoriali che li hanno continuamente alle loro dipendenze: sono per così dire sottoposti ai loro giudici naturali, i quali avranno tutta la cura di studiare attentamente, di seguire gli ufficiali in tutte le loro manifestazioni così da porsi in grado di pronunziare un giudizio ponderato e sicuro.

D'altra parte nulla impedisce che le autorità territoriali, le quali sono chiamate a pronunciare giudizi di così alta importanza, che interessano l'avanzamento degli ufficiali, si rivolgano alle autorità tecniche competenti per avere tutti quei lumi e tutti quegli elementi di giudizio che sia del caso di richiedere. Nulla vieta che al comandante del Corpo d'armata il generale di brigata di cavalleria, il quale fa parte della Commissione, fornisca tutti gli elementi. Ed allo stesso ispettorato di cavalleria il comandante del Corpo d'armata potrà sempre chiedere speciali rapporti informativi.

Ed è prescritto del resto che lo faccia, in modo che il giudizio che sarà in fine pronunciato potrà esser assolutamente competente.

PADULLI. Ma si aumenta la possibilità di favoritismi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io devo partire dal concetto che quando le autorità militari pronunciano giudizi di questa importanza, il favoritismo sia da escludersi, perchè altrimenti non sarebbe cosa umana che non fosse soggetta al sospetto di favoritismo.

L'onorevole Padulli lamenta che in questo disegno di legge la tabella organica della cavallerla porti nei vari gradi di avanzamento una percentuale meno favorevole che per le altre armi.

Ma bisogna tener conto che queste percentuali non possono essere stabilite rigorosamente alla stessa stregua.

L'onorevole Padulli sa che questa percentuale viene ad essere modificata sensibilmente dalle eliminazioni che si verificano in ogni arma in una misura straordinariamente diversa che nelle altre armi. Prendo ad esempio le eliminazioni dell'arma di fanteria in confronto di quelle dell'artiglieria.

Ella troverà che in artiglieria le eliminazioni quasi non funzionano; mentre funzionano largamente nell'arma di fanteria. Quindi il concetto puro, semplice e rigoroso della percentuale per grado non ha alcuna efficacia, non ha alcuno elemento di attendibilità nel calcolo delle promozioni.

Posso dire all'onorevole Padulli quello che ho detto poco fa all'onorevole Libertini per il corpo veterinario.

Una statistica (che sono lieto di aver fatto) di avanzamento che ho dinanzi a me e che riguarda l'avanzamento delle varie armi e corpi nel quinquennio fino al 1910 sulla base delle nuove tabelle organiche, mi porta le condizioni di avanzamento della cavalleria per nulla inferiori a quelle delle altre armi. Anzi vi è qualche momento in cui lo trovo superiore; ma in massima è in piena corrispondenza con le condizioni di avanzamento delle altre armi. Dirò di più che nella promozione a generale l'arma di cavalleria procede con rapidità maggiore di tutte le altre.

Egli ha lamentato che in questo disegno di legge, anzichè contemplare la formazione fin dal tempo di pace di quattro divisioni di cavalleria, se ne siano comprese soltanto tre.

Egli ha perfettamente ragione; ma bisogna pur misurare il passo e non farlo mai più lungo della gamba. Abbiamo fatto un grande passo avanti, un grande miglioramento.

Abbiamo costituito queste tre divisioni di cavalleria per averle formate e potere nel primo momento della mobilitazione lanciarle là dove vi sarà bisogno.

Questa era la prima necessità. Diamo tempo al tempo e si verrà anche al resto.

Finalmente egli ha lamentato la soppressione di un comando di brigata di cavalleria, mentre avrebbe voluto vederne aumentato il numero. A questo riguardo non posso che ripetere le considerazioni che ho fatto per i comandanti di divisione.

Si tratta di reggimenti di cavalleria, i quali non saranno impiegati in brigate o in divisioni, ma bensì addetti ai comandi di corpo d'armata. Quindi sarà impiego singolo di reggimenti, e non di unità più complesse, per le quali occorra di provvedere fin dal tempo di pace ai necessarî comandi.

Questa soltanto è stata la considerazione che ha indotto il ministro a contenere nei limiti, indicati dalla legge, le tabelle organiche della cavalleria, le quali anche così come sono portano un notevole miglioramento all'arma.

Se l'onorevole Padulli pensa che in questo momento i colonnelli di cavalleria sono venti e con la nuova tabella organica saranno ventinove, vede subito che tutti i reggimenti di cavalleria avranno l'onore di avere alla testa un colonnello; mentre oggi ella sa quanti tenenti colonnelli comandano il reggimento.

Io spero che l'onorevole Padulli sarà persuaso di questo od almeno vorrà considerare la presente legge come un avviamento al meglio. Per ora contentiamoci di quello che si può.

PRESIDENTE Con questi chiarimenti pongo a partito l'articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto reale.

(*È approvato*).

F) ARMA DI ARTIGLIERIA.

Art. 27.

L'arma di artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio;

b) un'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

c) undici comandi d'artiglieria da campagna (1);

d) quattro comandi d'artiglieria da fortezza;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) trentesei reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;

l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;

m) una direzione delle esperienze;

n) stabilimenti d'artiglieria;

o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto reale.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io sono spiacente di non potere consentire nella proposta della Commissione, la quale vorrebbe che i comandi di artiglieria in numero di nove siano portati ad undici.

Potrei ripetere all'onorevole Di Saluzzo le stesse considerazioni che ho fatto testè all'onorevole Padulli. Sarebbe stato più logico portarle senz'altro a dodici, uno per Corpo d'armata.

La questione fu portata in seno al Consiglio dell'esercito e ampiamente discussa, e la conclusione fu che per ora conveniva limitarci a questi nove comandi d'artiglieria da campagna, i quali avranno effettivamente largo campo alla esplicazione di tutta la loro attività; mentre che se i comandi di artiglieria da campagna fossero dodici non avrebbero avuto effettivamente che un campo molto limitato. Cito dei territori dei corpi d'armata i quali hanno una unità d'artiglieria e l'hanno solo limitatamente.

Io dico alla Commissione: a questo miglioramento noi potremo giungere ma non oggi.

Oggi i 36 reggimenti d'artiglieria, previsti dalla legge, non ci sono ancora, ed occorreranno tre o quattro anni, prima che si riesca a costituirli.

Quando avremo i 36 reggimenti, i 6 reggimenti nuovi d'artiglieria da fortezza, ecc.,

(1) Gli ispettori di artiglieria collegialmente riuniti costituiscono la Commissione permanente degli ispettori d'artiglieria.

sarà il caso di vedere se non convenga aumentare questi due comandi d'artiglieria su cui pare che la Commissione voglia insistere.

DI SALUZZO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *relatore*. Nel proporre undici comandi d'artiglieria, la Commissione era partita dal concetto di ragguagliare, quanto più possibile, i comandi del tempo di pace e quelli di guerra: concetto sostenuto ieri anche dall'onorevole Marazzi. Essa sperava che, in questo momento, dopo tante instabilità avveratesi per il passato nelle alte cariche di artiglieria, si potesse addivenire ad un assetto stabile. E, poichè i corpi d'armata sono dodici, essa confortata altresì da analoga proposta della Commissione d'inchiesta avrebbe senz'altro proposto dodici comandi d'artiglieria. Si limitò a proporne undici, pel fatto che nel medesimo corpo di armata non vi è che un solo reggimento d'artiglieria...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ce n'è nessuno.

DI SALUZZO, *relatore*. Ve ne sarà uno quanto prima, come l'onorevole ministro sa. Dopo ciò, per essere coerente alla sua determinazione, la Commissione dovrebbe insistere; ma, preso atto della dichiarazione del ministro: che con la graduale creazione dei nuovi reggimenti di artiglieria si addiventi al completamento del numero di questi comandi, nel senso di portarli a dodici; non insiste.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra chiede che, alla lettera *c*) invece di *undici comandi* d'artiglieria, si dica: *nove comandi*.

Con questa modificazione, metto a partito l'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (1), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (2).

(1) Alcune di queste potranno essere da montagna.

(2) 24 depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie, e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti di artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

L'onorevole Montù aveva proposto quest'emendamento:

Al primo periodo del primo comma sostituire:

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di *un numero vario* di gruppi e di batterie, di un deposito e di una compagnia treno.

Sopprimere la nota (1).

Non essendo egli presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 29.

(*È approvato*).

Gli articoli 30, 31, 31-*bis* sono soppressi dal Ministero e dalla Commissione.

Se non vi sono osservazioni, la soppressione s'intende approvata.

(*È approvata*).

G) ARMA DEL GENIO.

Art. 32.

L'arma del genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato generale del genio cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) due comandi delle truppe del genio;

c) cinque comandi territoriali del genio;

d) sei reggimenti del genio;

e) un battaglione specialisti del genio (cinque compagnie);

f) dieci compagnie treno del genio;

g) dodici direzioni del genio, tredici sottodirezioni, e alcuni uffici delle fortifica-

(1) Gli ispettori del genio collegialmente riuniti costituiscono la Commissione permanente degli ispettori del genio.

zioni, il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio;

h) stabilimenti del genio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masi.

MASI TULLO. Domanderei all'onorevole ministro se mantenga il progetto Casana per la formazione, nei reggimenti di fanteria, del plotone zappatori, per battaglione...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. No, no!

MASI TULLO. Perchè allora vorrei osservare che una compagnia del genio ad una sola divisione non potrà rispondere alle esigenze della guerra moderna; tanto più che, nella guerra russo-giapponese, abbiamo veduto che impiego si sia fatto dell'arma del genio sul campo tattico.

Una compagnia del genio dovrà fare ponti, strade, interruzioni, stendimenti e riattamento di linee telefoniche, segnalazioni, ecc.; e non potrà in realtà essere occupata in lavori sul campo di battaglia come dovrebbe; ed io credo che in un avvenire non molto lontano non solo si dovrà mettere un plotone zappatori per ogni battaglione, ma saremo obbligati anche a portare a due le compagnie zappatori per ogni divisione.

Poi, sarebbe opportuno dare ad ogni divisione almeno due compagnie del genio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 32.

(*È approvato*).

Art. 34.

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni di compagnie del genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.)

Le compagnie treno del genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

(*È approvato*).

Dell'articolo 35 si propone la soppressione tanto dalla Commissione quanto dal Ministero.

Se non vi sono osservazioni, la soppressione s'intende approvata.

(*È approvata*).

L'onorevole Castellino aveva proposto un articolo 35-*bis* così concepito:

« All'ufficio d'ispezione veterinaria è sostituito un ispettore di veterinaria militare ».

Ma non essendo presente l'onorevole Castellino, si intende che vi abbia rinunziato.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) SCUOLE MILITARI.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari-scientifiche che valgono a meglio svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari, e a disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) La scuola militare, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) L'accademia militare, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio;

d) La scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, per l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) La scuola d'applicazione di fanteria, per l'insegnamento sul tiro e su altri rami d'istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) La scuola d'applicazione di cavalleria, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria; vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento, ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) La scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'Accademia e sono destinati a queste due armi;

h) La scuola d'applicazione di sanità militare, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) Collegi militari, per preparare i giovani all'ammissione alle accademie militari, e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto reale;

l) La scuola centrale d'artiglieria da campagna e la scuola centrale d'artiglieria da fortezza, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) La scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Negri De Salvi.

NEGRI DE SALVI. Mi riservo di parlare sull'articolo 61 che tratta lo stesso argomento.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 47.

(*È approvato*).

Art. 47-*bis*.

Per l'istruzione della equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;

un reparto palafrenieri d'artiglieria.

(*È approvato*).

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali, e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato, ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto reale.

(*È approvato*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Fra l'articolo 56 e l'articolo 61, debbo proporre un articolo 58.

PRESIDENTE. Appunto; l'onorevole ministro della guerra propone che all'articolo 58 della legge vigente, che comincia: « ai servizi accessori, ecc. » si aggiunga in in fine il seguente comma:

« Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'Amministrazione militare, non sono compresi nelle tabelle della presente legge ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se mi permette...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Darò ragione di questa aggiunta.

Presentemente accade che molti di questi funzionari sieno adibiti a servizi estranei all'esercito, sieno destinati, poniamo, agli arsenali di marina. Ed allora accade che, secondo una recente interpretazione della Corte dei conti, questo personale dovrebbe far parte del ruolo organico della Amministrazione della guerra. Ma siccome questo ruolo organico della guerra risponde esclusivamente ai nostri servizi per la guerra, ne viene che quelli che sono distratti per attendere ad altri uffici appartenenti ad altri Ministeri, debbono essere compresi nei quadri; ma così risultano deficienti i servizi dell'esercito.

Prima la Corte dei conti ammetteva che fossero considerati in soprannumero, oggi non più; ed allora per legge si stabilisce che sieno in soprannumero.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?..

DI SALUZZO, *relatore*. La Commissione non ha nulla da osservare in contrario.

PRESIDENTE. Metto a partito l'aggiunta all'articolo 58 proposta dal Governo, accettata dalla Commissione, e di cui sopra ho dato lettura.

(*È approvata*).

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

A quest'articolo 61 l'onorevole Carlo Ferraris propone il seguente emendamento:

Nel primo comma alle parole:

professori titolari,

professori aggiunti;

maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica;

Sostituire:

professori ordinari;

professori straordinari;

maestri e maestri reggenti di scherma e di ginnastica.

Ha facoltà di svolgerlo, onorevole Ferraris.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Lo accettiamo.

FERRARIS CARLO. Ringrazio e rinunzio a parlare. Soltanto dirò all'onorevole ministro della guerra che, siccome sopra questo argomento dei professori civili vi saranno molte considerazioni nel prossimo volume della Commissione d'inchiesta per l'esercito, fino da ora raccomando quelle considerazioni al benevolo esame del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Assicuro l'onorevole Ferraris che, come per tutte le precedenti relazioni, anche per questa prossima relazione della Commissione d'inchiesta io farò tutto il possibile per acconciarmi alle conclusioni della stessa Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Negri De Salvi.

NEGRI DE SALVI. Non so se sia questa la sede per parlarne, ma lo faccio perchè si tratta di una brevissima osservazione.

Parlo dei sottufficiali maestri di scherma, che recentemente hanno veduto aumentate le loro attribuzioni, perchè, oltre essere insegnanti di scherma, sono pure insegnanti di ginnastica. Ed invece di veder migliorate le loro condizioni economiche e morali, anche per l'accresciuta importanza delle loro mansioni, in causa della legge che colloca i sottufficiali in posizione sedentaria, vengono colpiti materialmente, ed anche moralmente.

Tale legge che è stata benefica per tutte le altre classi di sottufficiali, per fatalità di cose, è dannosa ai sottufficiali maestri di scherma.

L'onorevole ministro della guerra, che si preoccupa di tutte le classi di sottufficiali, credo vorrà prendere in benevolo esame queste mie brevi considerazioni, e spero che nella nuova legge sui sottufficiali, preparata dalla Commissione presieduta dal generale Grandi, si terrà conto, in parte almeno, delle aspirazioni dei sottufficiali maestri di scherma.

Osservo che il morale di questi sottufficiali deve essere tenuto elevato, anche per i rapporti e i contatti che essi hanno continuamente con gli ufficiali dell'esercito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro della guerra

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Posso assicurare l'onorevole Negri De Salvi che conosco perfettamente la questione alla quale egli particolarmente allude, e che terrò nel maggior conto la sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 61 con l'emendamento dell'onorevole Carlo Ferraris, emendamento accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(*È approvato*).

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 68.

La milizia mobile consta di:

A) fanteria;

B) cavalleria;

C) artiglieria;

D) genio;

E) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente, e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fino dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla sessione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

(*È approvato*).

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente, per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'esser fatta per decreto reale.

(*È approvato*).

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto reale.

(*È approvato*).

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'esercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i reparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

(*È approvato*).

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle organiche le quali non sono che la conseguenza degli articoli già approvati. Rimane inteso che, ove non sorgano osservazioni, le tabelle rimangono approvate con la semplice lettura.

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito),

5 generali d'esercito;
49 tenenti generali;
99 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.

157 totale.

N. B. Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

A questa tabella l'onorevole Castellino insieme con l'onorevole Solidati-Tiburzi aveva proposto la seguente modificazione:

« *Alla Tabella n. 1 degli ufficiali dello Stato maggiore generale dopo le parole*: tre maggiori generali medici, *aggiungere*: 1 maggiore generale veterinario, *accrescendo conseguentemente di uno il totale degli ufficiali generali.*

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Come non ho accettato la istituzione di due nuovi comandi di artiglieria, così in questa tabella deve essere fatta la diminuzione di due maggiori generali di artiglieria; e quindi i maggiori generali, invece di 99, dovranno essere 97 ed il numero totale dei generali dovrà essere di 155 invece che di 157.

DI SALUZZO, *relatore.* La Commissione consente.

PRESIDENTE. Allora la tabella n. I viene modificata con la diminuzione di due generali in modo che i maggiori generali rimangono 97 ed il totale degli ufficiali dello stato maggiore generale risulta di 155. Metto così a partito la tabella n. I.

(*È approvata*).

Tabella n. II degli ufficiali di stato maggiore...

DI SALUZZO, *relatore.* Deve dirsi invece degli ufficiali *del corpo* di stato maggiore.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Precisamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

17 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
52 tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
83 capitani.
155 totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

TABELLA N. III *degli ufficiali dei carabinieri reali* (*a*):

12 colonnelli;
1 colonnello o tenente colonnello;
21 tenenti colonnelli;
50 maggiori;
208 capitani;
260 tenenti;
118 sottotenenti;
1 maestro direttore di banda.
671 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di fanteria*:

116 colonnelli;
256 tenenti colonnelli;
443 maggiori;
2166 capitani;
4208 tenenti e sottotenenti (*a*)
7189 totale.
96 maestri direttori di banda.
7285 totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dei distretti di reclutamento* (*a*):

88 tenenti colonnelli o maggiori;
176 capitani.
264 totale.

(*a*) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria*:

29 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
241 capitani;
638 tenenti e sottotenenti (*a*).
985 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria*:

60 colonnelli;
87 tenenti colonnelli;
156 maggiori;
665 capitani;
1315 tenenti e sottotenenti (*a*).
2283 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Prego la Camera di voler approvare integralmente la tabella n. 7 così come è proposta nel disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DI SALUZZO, *relatore*. La Commissione non può che insistere nella sua proposta alla quale è addivenuta non mossa dal recondito pensiero di migliorare gli organici, bensì basandosi sul concetto che volendosi costituire i nuclei di milizia mobile d'artiglieria presso ognuno dei reggimenti d'artiglieria è necessario di avere in ogni reggimento almeno un ufficiale a disposizione. Si noti che nei reggimenti delle altre armi di ufficiali a disposizione ve n'ha più d'uno. Si era venuti così nella deliberazione di destinare a questi nuclei un maggiore per ognuno dei reggimenti di artiglieria di corpo d'armata ed un capitano per ognuno dei 24 reggimenti di artiglieria divisionale.

Ripeto: la Commissione partiva dal concetto di assicurare un regolare funzionamento dei nuclei di milizia mobile, che si vengono a costituire presso i reggimenti, tenuto conto delle necessità di avere all'atto della mobilitazione, col nuovo materiale specialmente, ufficiali già pratici del suo impiego.

La Commissione si rende perfettamente conto che solo le strettoie finanziarie trattengono l'onorevole ministro dall'acconsen-

tire alla sua proposta ed è perciò che si permette d'insistere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi rendo conto delle giuste osservazioni dell'onorevole relatore, ma le considerazioni sue si riferiscono a quando l'attuale ordinamento di artiglieria abbia avuto il suo pieno svolgimento.

Questa necessità di aumento di ufficiali di artiglieria noi non lo sentiremo, che nel 1913. Di qui ad allora c'è tempo a pensarvi. Propongo quindi che la Camera approvi la tabella n. 7 del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro della guerra chiede che si approvi la tabella numero 7 del testo ministeriale.

La Commissione accetta?

DI SALUZZO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Si associa dunque alla proposta del ministro!

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro e quindi ritira la sua proposta.

PRESIDENTE. Dunque la tabella proposta dal Ministero è la seguente:

TABELLA N. VII *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria*:

57 colonnelli;
82 tenenti colonnelli;
147 maggiori;
641 capitani;
1315 tenenti e sottotenenti (*a*).
2242 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

La metto a partito.

(*È approvata*).

TABELLA N. VIII *degli ufficiali dell'arma del genio* (*a*):

28 colonnelli;
30 tenenti colonnelli;
46 maggiori;
218 capitani;
288 tenenti e sottotenenti (a).
610 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

La tabella IX degli ufficiali delle fortezze è soppressa.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo sanitario militare*:

26 colonnelli medici;
36 tenenti colonnelli medici;
113 maggiori medici;
314 capitani medici;
274 tenenti e sottotenenti medici (*a*).
763 totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

TABELLA N. XIV *degli ufficiali del corpo veterinario militare*:

1 colonnello veterinario;
4 tenenti colonnelli veterinari;
16 maggiori veterinari;
85 capitani veterinari;
107 tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).
213 totale.

(*a*) In parte possono essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

TABELLA N. XV *degli ufficiali fuori grado* (*a*) (*Stato Maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*):

19 colonnelli;
23 tenenti colonnelli;
26 maggiori;
181 capitani;
107 tenenti e sottotenenti.
356 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Nella tabella VI fu omessa per errore unaan notazione (*a*) che era nel testo ministeriale. Pregherei di volerla riprodurre nel testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DI SALUZZO, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora nella tabella VI la nota (*a*) del testo attuale conserva la lettera *A* e la nota (*a*) della tabella della Commissione diventa la lettera *B*.

Articolo 2.°

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, testo unico approvato con regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificata con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 211 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 2 marzo 1907, n. 327

del 13 giugno 1907, nn. 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.

Le tabelle si intenderano approvate con la semplice lettura eccetto quelle in cui vi sono variazioni.

I.

Nelle TABELLE II e III. — *Razioni foraggio e indennità cavalli.*

La concessione del cavallo è estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).

L'indennità cavalli dei capitani di fanteria inscritti nel quadro d'avanzamento è estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Propongo che si aggiungano in fine queste parole: « nonchè agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI SALUZZO, *relatore.* La Commissione non ha da fare nessuna osservazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito le tabelle II e III con l'aggiunta del ministro, accettata dalla Commissione.

(*Sono approvate*).

II.

Sostituire la TABELLA IV. — *Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente*, con la seguente:

TABELLA IV.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito; tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra; comandanti di corpo di armata; ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, se seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata	4,800
b) Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; presidente del tribunale supremo di guerra e marina; comandante in 2° del Corpo di stato maggiore; ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; ispettore capo di sanità militare . .	2,400
c) Comandante della scuola di guerra; comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare; comandante della scuola militare; comandante della scuola di applicazione di fanteria; comandante della scuola d'applicazione di cavalleria; ispettore delle truppe da montagna; ispettore delle costruzioni d'artiglieria e ufficiali generali addetti agli ispettorati generali d'artiglieria e del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; direttore dell'istituto geografico militare:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale	1,200
d) Sottosegretario di Stato o direttore generale al Ministero della guerra:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale o colonnello (incaricato)	1,200
e) Ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria, o di cavalleria, di brigata alpina; comandanti d'artiglieria; comandanti del genio; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali	1,200
f) Comandanti di legione di carabinieri reali; comandanti di reggimento; capi di stato maggiore di corpo d'armata; ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero della guerra; colonnelli capi d'ufficio presso il comando del Corpo di Stato maggiore e presso gli ispettorati generali; colonnelli comandanti o comandanti in 2° negli istituti militari; colonnelli direttori del genio o capi degli uffici delle fortificazioni	900

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
g) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
h) Ufficiali superiori capi di servizio; capi di stato maggiore di divisione; chimico farmacista ispettore	600
i) Colonnelli che non conrono cariche di cui alla lettera *f*)	600
Soprassoldi fissi.	
l) Ufficiali superiori reggenti una sezione al Ministero della guerra o capi ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali	600
m) Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	300
n) Ufficiali istruttori dei tribunali militari	600
o) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300
p) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria	300
q) Ufficiali commissari controllori presso i magazzini centrali militari	500
r) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica.	1,800
Maestro addetto quale vice-direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica	1,200
Maestri coadiutori presso la scuola magistrale di educazione fisica	800
s) Ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi o comandati:	
Direttore	1,200
Capo sezione	1,000
Vice-direttore e capitani	800
Subalterni	600

Agli insegnanti militari titolari negli istituti militari viene corrisposto un soprassoldo annuo, variabile fra lire 1,200 e lire 500, e fissato con tabella da approvarsi per decreto reale.

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Propongo che alla lettera *e*, dove si dice: « Ispettori di sanità militare, ecc. », si aggiunga: « Consiglieri di Stato membri della Commissione dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DI SALUZZO, *relatore*. Dispiace alla Commissione di non poter accettare questa proposta, poichè i consiglieri di Stato sono già lautamente retribuiti, e non occorre che abbiano altro compenso per la loro partecipazione a poche sedute della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro insiste nella sua aggiunta?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non è che una semplice considerazione di equiparazione. Hanno quest'assegno i consiglieri che esercitano funzioni di giudici presso il tribunale supremo di guerra e marina, dove non hanno attribuzioni certamente superiori a queste di cui ora si tratta.

DI SALUZZO, *relatore*. Sarebbe piuttosto una considerazione per togliere la rimunerazione ai consiglieri di Stato presso il tribunale supremo di guerra e marina.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Del resto io vi rinunzio.

PRESIDENTE. Resta allora approvata la tabella, come è proposta dalla Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla discussione delle disposizioni transitorie.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910-11 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 2,600,000; la ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo che in quest'articolo al testo della Commissione si sostituisca il testo del Ministero, in modo che la spesa del Ministero della

guerra sia aumentata di lire 2,300,000, anzichè 2,600,000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI SALUZZO, *relatore*. È conseguenza di quanto si è convenuto prima; quindi la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 1, nel testo proposto dal Ministero, che è il seguente:

« Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910-11 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 2,300,000. La ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore col 1° luglio 1910.

Tuttavia l'aumento dei capitani verrà suddiviso:

per l'arma d'artiglieria, in tre parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910, 1911 e 1912;

pei corpi sanitario e veterinario, in due parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910 e 1912.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dalla data di promulgazione della presente legge non avranno più luogo trasferimenti nel personale dei distretti e delle fortezze. Gli ufficiali che al 1° luglio 1910 apparterranno ancora ai detti personali costituiranno ruoli speciali provvisori secondo norme da definirsi colla legge di avanzamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI SALUZZO, *relatore*. Quest' articolo deve essere soppresso; gli altri successivi cambieranno quindi di numero, il 4 diventerà 3, e il 5 diventerà 4.

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione di questo articolo 3 delle disposizioni transitorie, e lo sostituisce con un altro articolo 3, concordato fra Ministero e Commissione.

DI SALUZZO, *relatore*. Sissignore, ma questo nuovo articolo va prima delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sta bene, ma bisognava naturalmente che io lo notassi.

Non essendovi osservazioni, l'articolo 3 rimane dunque soppresso. Passiamo ora all'articolo 3 sostitutivo, che nel coordinamento della legge andrà prima delle disposizioni transitorie.

Questo articolo è così concepito:

Art. 3 (*sostitutivo*).

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 2 luglio 1896, n. 254:

L'articolo 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, è abolito.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.

Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

In nessun caso però il numero di ufficiali nei singoli gradi potrà mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.

Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianità.

Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sarà ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verifichino in quei gradi ove vi siano eccedenze.

Al terz'ultimo ed al penultimo periodo dell'articolo 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e del corpo contabile di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado.

« I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente ».

« Con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911 ».

(*È approvato*).

Art. 4, ora 3.

Il ministro della guerra ha facoltà di trasformare gradatamente, secondo le esigenze del regolare funzionamento del servizio, gli attuali distretti militari in distretti di reclutamento.

(*È approvato*).

Art. 5, ora 4.

Per l'attuazione della presente legge il Ministero è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lacava, accettato dal Governo, che è il seguente e che prenderà il numero 5:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del Genio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del Genio.

Onorevole ministro della guerra consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 512-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*)

Non essendovi oratori inscritti...

ABBIATE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBIATE. Questa seduta antimeridiana, indetta d'improvviso ieri sera, non mi pare molto regolare. Credo che non sia mai avvenuto, ed alcuni colleghi mi hanno manifestata la loro meraviglia...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se è così, pregherei di rimettere ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Scusino: l'ordine del giorno che ho qui sott'occhio porta: discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti personali civili, ecc. Io, naturalmente, sto a quello che già fu deliberato dalla Camera. Ad ogni modo, se la Camera ora volesse venire in contrario avviso, io non potrò che essere ossequente a quanto la Camera stabilirà.

Voci. Ma no, no! Avanti! Parli, parli.

ABBIATE. Dopo la preghiera fatta dall'onorevole ministro, avrei volentieri consentito a differire questa discussione. Ad ogni modo, poichè mi si invita a parlare, rivolgerò subito all'onorevole ministro brevissime parole.

Questo disegno di legge non è che l'adempimento di una promessa ripetutamente fatta dall'onorevole ministro presente e dai suoi predecessori per migliorare la carriera dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capotecnici di artiglieria e genio e dei disegnatori.

Ma l'onorevole ministro deve ricordare che altra volta sono state presentate istanze da parte del corpo dei farmacisti militari, e deve ricordare che è stata fatta una promessa formale, in precisi termini, nella seduta del 27 luglio 1908, dall'onorevole Casana, allora ministro della guerra. Il quale si esprimeva così: « Ripeto la formale assicurazione, che ho data all'onorevole De Seta, che per novembre prossimo il Governo presenterà un disegno di legge per i farmacisti militari e per i ragionieri geometri del genio e di artiglieria e per i disegnatori, categorie tutte per le quali non si è ancora provveduto sufficientemente ».

Come vede, porto nella discussione generale di questo disegno di legge la mia istanza (e non tratto ora la questione della parificazione di grado dei farmacisti militari con i colleghi loro del Corpo sanitario

perchè, in proposito, ho presentato una interpellanza), giacchè una formale promessa era stata fatta di includere il Corpo dei farmacisti militari insieme con le categorie di impiegati per le quali oggi sono proposti miglioramenti.

Desidero, anche a nome dell'onorevole Compans, una spiegazione, e domando all'onorevole ministro se intenda di provvedere anche per il Corpo dei farmacisti militari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho presente la promessa fatta dal mio predecessore relativa ai farmacisti militari, e posso dichiarare all'onorevole Abbiate che il disegno di legge è pronto e non attende che l'approvazione del Consiglio dei ministri.

I provvedimenti per i farmacisti non sono stati inclusi qui per mancanza di affinità. Sarebbe stato un fuor di luogo mettere i farmacisti insieme col personale tecnico di artiglieria e Genio.

Ma, ripeto, il disegno di legge è pronto, e sarà presentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (Testo unico modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), concernenti i ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XX. — Dei ragionieri geometri del genio.

1	ragioniere geometra superiore
14	ragionieri geometri capi di 1ª classe
11	ragionieri geometri capi di 2ª classe
22	primi ragionieri geometri di 1ª classe
22	primi ragionieri geometri di 2ª classe
27	ragionieri geometri di 1ª classe
28	» » » 2ª »
28	» » » 3ª »
29	» » » 4ª »
Totale 182	

TABELLA XXI. — Dei ragionieri d'artiglieria.

7	ragionieri capi di 1ª classe
14	» » » 2ª »
16	primi ragionieri di 1ª classe
18	» » » 2ª »
21	ragionieri di 1ª classe
21	» » 2ª »
21	» » 3ª »
22	» » 4ª »
Totale 140	

TABELLA XXII. — Dei capitecnici d'artiglieria e genio.

5	capitecnici capi di 1ª classe
8	» » » 2ª »
14	primi capitecnici di 1ª classe
16	» » » 2ª »
26	capitecnici di 1ª classe
21	» » 2ª »
20	» » 3ª »
8	» » 4ª »
Totale 118	

TABELLA XXIII. — Dei disegnatori.

4	disegnatori capi di 1ª classe
6	» » » 2ª »
20	» » » 3ª »
34	disegnatori di 1ª classe
22	» » 2ª »
14	» » 3ª »
Totale 100	

DI SALUZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO. Faccio la proposta che anche per i ragionieri di artiglieria e genio sia istituito, analogamente a quanto si fa per i ragionieri geometri del genio, un ragioniere capo del personale.

PAIS-SERRA. A nome della Giunta generale del bilancio non posso accettare questa proposta.

PRESIDENTE. Del resto non è stato presentato nessun emendamento. Metto quindi a partito l'articolo primo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito (Testo unico modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio,

ai capitecnici di artiglieria e genio ed ai disegnatori, è sostituita la presente:

Ragionieri geometri del genio

		Stipendio annuo
Ragioniere geometra superiore	L.	7,000
Ragioniere geometra capo di 1ª classe	»	6,000
Ragioniere geometra capo di 2ª classe	»	5,000
Primo ragioniere geometra di 1ª classe	»	4,500
Primo ragioniere geometra di 2ª classe	»	4,000
Ragioniere geometra di 1ª classe	»	3,500
» » 2ª »	»	3,000
» » 3ª »	»	2,500
» » 4ª »	»	2,000

Ragionieri di artiglieria

		Stipendio annuo
Ragioniere capo di 1ª classe	L.	6,000
» » 2ª »	»	5,000
Primo ragioniere di 1ª classe	»	4,500
» » 2ª »	»	4,000
Ragioniere di 1ª »	»	3,500
» » 2ª »	»	3,000
» » 3ª »	»	2,500
» » 4ª »	»	2,000

Capitecnici di artiglieria e genio

		Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe	L.	6,000
» » 2ª »	»	5,000
Primo capotecnico di 1ª classe	»	4,500
» » 2ª »	»	4,000
Capotecnico di 1ª classe	»	3,500
» 2ª »	»	3,000
» 3ª »	»	2,500
» 4ª »	»	2,000

Disegnatori

		Stipendio annuo
Disegnatore capo di 1ª classe	L.	4,000
» » 2ª »	»	3,500
» » 3ª »	»	3,000
Disegnatore di 1ª classe	»	2,500
» 2ª »	»	2,000
» 3ª »	»	1,500

(*È approvato*)

Art. 3.

Gli impiegati degli anzidetti personali, che risulteranno in eccedenza alle rispettive tabelle organiche contemplate all'articolo 1, nel numero massimo qui sotto indicato, saranno, fino a completa estinzione, mantenuti fuori ruolo coi gradi e cogli stipendi di cui appresso:

Ragionieri geometri del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 2ª classe a	L.	5,000
5	Primi ragionieri geometri di 1ª cl. a	»	4,500
5	Id. id. id. di 2ª » a	»	4,000
4	Ragionieri geometri di 1ª » a	»	3,500
4	Id. id. di 2ª » a	»	3,000
2	Id. id. di 3ª » a	»	2,500
1	Id. id. di 4ª » a	»	2,000
24			

Ragionieri di artiglieria.

6	Primi ragionieri di 1ª cl. a	L.	4,500
6	Id. id. di 2ª » a	»	4,000
5	Ragionieri di 1ª » a	»	3,500
5	Id. di 2ª » a	»	3,000
4	Id. di 3ª » a	»	2,500
2	Id. di 4ª » a	»	2,000
28			

Capitecnici di artiglieria e genio.

2	Primi capitecnici di 1ª cl. a	L.	4,500
2	Id. id. di 2ª » a	»	4,000
2	Capitecnici di 1ª » a	»	3,500
2	Id. di 2ª » a	»	3,000
2	Id. di 3ª » a	»	2,500
10			

Disegnatori.

2	Disegnatori capi di 3ª cl. a	L.	3,000
8	Disegnatori di 1ª » a	»	2,500
8	Id. di 2ª » a	»	2,000
2	Id. di 3ª » a	»	1,500
20			

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli impiegati da considerarsi fuori ruolo saranno designati per decreto reale.

(*È approvato*)

Art. 5.

Gli impiegati fuori ruolo di cui all'articolo 3 saranno di massima adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.

La spesa per le relative competenze verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte ordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.

Per l'esercizio 1910-11 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In questo articolo vi è un errore di stampa. Dove dice *parte ordinaria* del bilancio deve dire *parte straordinaria*.

PRESIDENTE. Sta bene: pongo a partito l'articolo 5 con questa correzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuerà colla progressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi giusta le seguenti norme:

A misura che si verificheranno vacanze sia nei ruoli organici sia fra gli impiegati fuori ruolo verranno effettuate le conseguenti promozioni, agli effetti delle quali gli impiegati tutti contemplati ai precedenti articoli 1 e 3 saranno considerati come formanti un unico ruolo.

A promozioni ultimate si dovranno, se del caso, operare i necessari movimenti affinchè i quadri organici rimangano al completo e le vacanze vengano a risultare negli ultimi posti fuori ruolo che saranno di conseguenza soppressi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli impiegati, che coll'applicazione della presente legge passeranno ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui ora appartengono.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1910.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Prego la Camera di consentire che all'articolo primo, là dove dice « disegnatori », sia aggiunta la parola « tecnici ». Questa aggiunta non altera affatto la sostanza dell'articolo, ed è una sodisfazione morale che si dà a questi disegnatori i quali da tempo reclamano questo titolo.

PRESIDENTE. Sta bene: però questa aggiunta non può farsi che in via di coordinamento, essendo stato l'articolo già approvato.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta.

La seduta termina alle ore 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1910 - Tip. della Camera dei Deputati.